SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 gennaio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2007, n. **258.**

Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . . . . Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 2008.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal sen. dott. Clemente Mastella da Ministro della giustizia e conferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri dell'incarico di reggere *ad interim* il medesimo Dicastero . . . . Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2007.

Proroga della nomina dei commissari straordinari dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica. Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2008.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie . . . . Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2008.

Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005. Pag. 16

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 9 novembre 2007.

Cofinanziamento delle attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nell'ambito del V e VI programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, per l'anno 2007, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 29/2007) . . . . Pag. 17

DECRETO 9 novembre 2007.

Rideterminazione del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma di iniziativa comunitaria EQUAL, per l'annualità 2005. (Decreto n. 30/2007) . . . . Pag. 18

DECRETO 9 novembre 2007.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, dell'iniziativa comunitaria EQUAL. Annualità 2006. (Decreto n. 31/2007) Pag. 19

Ministero della difesa

DIRETTIVA 11 gennaio 2008.

Direttiva applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del decreto 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da «deficit di G6PD» comprensivo degli allegati «A», «B» e «C» . . . . Pag. 21

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 13 dicembre 2007.

Rinnovo della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni, presso l'INPS di Macerata . . . . Pag. 23

DECRETO 13 dicembre 2007.

Rinnovo della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni, settore industria, presso l'INPS di Macerata. Pag. 24

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 10 dicembre 2007.

Nomina del commissario *ad acta* del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno - Napoli - Avellino . . . . . Pag. 25

DECRETO 14 dicembre 2007.

Nomina del commissario *ad acta* del Consorzio agrario provinciale di Pistoia . . . . Pag. 26

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Rapida - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Borgosatollo, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 27

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Trasporti Roma società cooperativa in liquidazione - Soc. coop. a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 27

DECRETO 14 dicembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa 95 - piccola società cooperativa a responsabilità limitata», (già Magic Make s.c.r.l.), in Sala Consilina, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 28

DECRETO 14 dicembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro agro-turistica la Felce società cooperativa a responsabilità limitata», in Mercogliano, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 28

DECRETO 14 dicembre 2007.

Scioglimento della cooperativa «C.E.A.M. cooperativa economica agro-alimentare per il mezzogiorno» società cooperativa a responsabilità limitata, in Avellino, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 29

DECRETO 14 dicembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Abbicon 2002, società cooperativa a responsabilità limitata», in Cellino San Marco, e nomina del commissario liquidatore . . . . . Pag. 29

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 17 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CON.SV.AGRI. - Consorzio sviluppo agricolo - società cooperativa a responsabilità limitata», in Morciano di Romagna, e nomina dei commissari liquidatori . . . . Pag. 30

Ministero dei trasporti

DECRETO 14 dicembre 2007.

Modalità di ripartizione e di erogazione del fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica in base al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007 . . . . Pag. 30

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 28 dicembre 2007.

Abrogazione dell'articolo 4, punto 4, del decreto 20 ottobre 1986, recante la «disciplina della pesca subacquea professionale». Pag. 36

DECRETO 28 dicembre 2007.

Attività di pesca sperimentale con il sistema volante a coppia per le unità iscritte nei registri dell'Ufficio marittimo di Sciacca. . . . . Pag. 36

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 18 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Nia Catherine Morris Bertaggia, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante . . . . Pag. 37

DECRETO 18 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Aurore Elisabeth Betty Stadelmann, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante. . . . . Pag. 38

DECRETO 18 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Ana Maria Gerondi, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante. Pag. 39

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Como. Pag. 40

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Abilitazione dell'Organismo Rina S.p.A., in Genova, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio» . . . . Pag. 41

Abilitazione al laboratorio «LA.P.I. S.p.A.», in Prato, ai sensi del decreto 26 marzo 1985, in attuazione della legge n. 818/1984, nel settore della resistenza al fuoco di membrane protettive verticali in conformità alla norma UNI EN 13381-2. Pag. 41

Ministero della giustizia: Comunicato relativo al decreto 16 agosto 2007 riguardante la cessazione di notai dall'esercizio . . . . Pag. 41

Ministero della salute: Modificazioni all'estratto del decreto 14 maggio 2007, concernente revoca su rinuncia delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso veterinario, da parte dei titolari di A.I.C. . . . Pag. 41

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili siti nei comuni di Argenta, Poggio Renatico, Bagnacavallo, Alfonsine, Vaglio di Basilicata, Genova, Imperia, Narni . . . . Pag. 42

Agenzia italiana del farmaco:

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Voltaren Emulgel» . . . . Pag. 43

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Liotontrauma». . . . . Pag. 43

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Normalene» . . . . Pag. 44

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Irinotecan Alfra» . . . . Pag. 45

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Simvastatina Sigma Tau Generics». Pag. 45

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lipenil» . . . . Pag. 45

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lederfolin». . . . . Pag. 45

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rinovit» . . . . Pag. 46

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Papaverina Hé Teofarma» . Pag. 46

RETTIFICHE

Comunicato relativo al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, recante: «Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura». . . . . Pag. 47

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 16

Corte dei conti

DECRETO 31 dicembre 2007.

Bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2008.

08A00136

GU AUFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2007, n. **258.**

Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, comma 404;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 12;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2007, recante linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;

Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2007;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Amministrazione centrale

1. Ferma restando la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale degli affari esteri è articolata nelle seguenti strutture di primo livello:

a) Segreteria generale;

b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica;

c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;

d) Direzioni generali:

1) Direzione generale per i Paesi dell'Europa;

2) Direzione generale per i Paesi delle Americhe;

3) Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente;

4) Direzione generale per i Paesi dell'Africa subsahariana;

5) Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e dell'Antartide;

6) Direzione generale per l'integrazione europea;

7) Direzione generale per la cooperazione politica multilaterale ed i diritti umani;

8) Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale;

9) Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale;

10) Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;

11) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

12) Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione;

13) Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;

e) Servizi:

1) Servizio stampa e informazione;

2) Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra.

2. Le articolazioni interne delle strutture di primo livello sono stabilite in 106 unità, ivi comprese le seguenti strutture di livello dirigenziale non generale: nell'ambito della Segreteria generale, l'Unità per il contenzioso diplomatico ed i trattati e l'Unità per la docu-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

mentazione storico-diplomatica e gli archivi, nonché l'Istituto diplomatico, nell'ambito della Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione. I compiti delle strutture di livello dirigenziale non generale sono definiti con decreto ministeriale non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di emanazione del presente regolamento.

Art. 2.

Segretario generale

1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; assicura la continuità delle funzioni dell'Amministrazione e il suo funzionamento, ne coordina gli uffici e le attività e vigila sulla loro efficienza e rendimento.

2. Il Segretario generale è assistito da due Vice segretari generali. Ad uno di essi sono conferite le funzioni vicarie, nonché funzioni di coordinamento in specifici settori, su delega del Segretario generale. All'altro sono conferite le funzioni di Direttore politico, con l'incarico di assicurare in tutte le pertinenti sedi la coordinata trattazione delle questioni politiche e di sicurezza internazionale.

3. Nello svolgimento delle loro funzioni, il Segretario generale e i Vice segretari generali si avvalgono della Segreteria generale, articolata in otto uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2.

4. La funzione di coordinamento è volta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unità di indirizzo, la tempestività e la continuità dell'azione degli uffici dell'Amministrazione in Italia e all'estero.

5. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di più direzioni generali e servizi, il Segretario generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Ai componenti dei gruppi di lavoro non viene corrisposto alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

Art. 3.

Cerimoniale diplomatico della Repubblica

1. Al Cerimoniale diplomatico della Repubblica sono affidate le seguenti funzioni:

a) affari generali del corpo diplomatico;

b) rapporti con il corpo consolare, le organizzazioni internazionali, le missioni speciali ed onorificenze;

c) organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia e all'estero;

d) organizzazione di eventi internazionali di carattere multilaterale ed il servizio di traduzioni e interpretariato.

2. Il capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, coadiuvato e all'occorrenza sostituito da un vice capo del cerimoniale, esplica le funzioni prescritte dalla legge 8 luglio 1950, n. 572, e attende a tutti gli affari di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali.

3. Per le esigenze complessive dell'Amministrazione centrale, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica può stipulare annualmente con traduttori ed interpreti esterni, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate a legislazione vigente, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera, con durata massima annuale.

4. Il Cerimoniale diplomatico della Repubblica si articola in quattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 4.

Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero

1. L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie funzioni ispettive e di vigilanza sul regolare funzionamento e sulla gestione degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'Amministrazione, con riguardo anche alla corretta applicazione della normativa in tema di sicurezza.

2. L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero ed il vice ispettore generale sono coadiuvati da ispettori di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata.

3. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire speciali incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, ovvero a dirigenti di prima fascia del Ministero.

Art. 5.

Direzioni generali geografiche

1. Le Direzioni generali geografiche, con l'ausilio delle Direzioni generali competenti per materia, attendono all'analisi, alla definizione e all'attuazione dell'azione diplomatica bilaterale fra l'Italia ed i singoli Paesi compresi nell'area di competenza, sulla base delle priorità e degli obiettivi fissati negli indirizzi di politica estera. In particolare le direzioni generali geografiche attendono ai seguenti compiti:

a) promuovono i rapporti bilaterali fra l'Italia e i singoli Paesi dell'area per gli aspetti di carattere politico, economico, culturale e di qualsiasi altra natura;

b) curano i negoziati bilaterali fra Italia e i Paesi dell'area nelle materie predette;

c) seguono la situazione interna dei singoli Paesi dell'area e l'andamento della loro politica estera;

d) curano la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. La Direzione generale per i Paesi dell'Europa, la Direzione generale per i Paesi delle Americhe, la Direzione generale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, la Direzione generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana e la Direzione generale per i Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e dell'Antartide si articolano rispettivamente in sei, quattro, quattro, cinque e quattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 6.

Direzioni generali per materia

1. La Direzione generale per l'integrazione europea si articola in sei uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Ferme restando le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e le competenze da questi delegate al Ministro per le politiche europee, cura le attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunità europea e dell'EURATOM. Nelle materie relative alla integrazione europea, essa ha competenza primaria rispetto ai settori di attività delle altre direzioni generali. In particolare la Direzione generale attende in tale ambito ai seguenti compiti:

a) promuove la formulazione delle posizioni italiane presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, e cura i rapporti con la Commissione europea e con le altre istituzioni dell'Unione europea;

b) cura i negoziati sulle questioni attinenti al processo di integrazione europea;

c) collabora con l'Istituto diplomatico e con le amministrazioni competenti nella formazione dei funzionari pubblici delle materie comunitarie.

2. La Direzione generale per la cooperazione politica multilaterale ed i diritti umani si articola in sette uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai seguenti compiti:

a) segue le questioni politiche di competenza di enti, organismi e organizzazioni internazionali del sistema delle Nazioni unite;

b) segue le questioni attinenti ai problemi della sicurezza internazionale, del disarmo e controllo degli armamenti e della non proliferazione;

c) cura la trattazione delle questioni attinenti ai diritti umani nelle sedi multilaterali e nei rapporti con gli organi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

d) cura i negoziati concernenti accordi multilaterali con gli enti, gli organismi e le organizzazioni internazionali, nonché i negoziati di carattere globale relativi alle rispettive materie di cui alle lettere *a)*, *b)*e *c)*;

e) cura la concertazione internazionale contro le sfide globali e, in particolare, contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale ed il narcotraffico;

f) segue le tematiche politiche inerenti al processo G8.

3. La Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale si articola in otto uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai seguenti compiti:

a) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali per la cooperazione finanziaria, economica e commerciale;

b) partecipa alle attività degli enti ed organismi di diritto italiano che assolvono a compiti relativi alla materia del credito e degli investimenti all'estero;

c) segue le tematiche economiche e globali inerenti al processo G8;

d) promuove e sviluppa, d'intesa con il Ministero del commercio internazionale, iniziative dirette a sostenere l'attività all'estero delle imprese italiane ed a favorire l'incremento degli investimenti esteri in Italia;

e) sovrintende all'attività svolta per le autorizzazioni dei materiali di armamento e tratta, per quanto di competenza, le questioni attinenti alla politica di esportazione ed importazione degli armamenti e dei materiali a doppio uso;

f) tratta le questioni relative alla tutela della proprietà intellettuale;

g) tratta le questioni di rilevanza economica relativa alla disciplina internazionale nei settori dell'energia, dell'ambiente e della cooperazione tecnologica multilaterale.

4. La Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale si articola in sei uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai seguenti compiti:

a) cura la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero;

b) tratta le questioni culturali e scientifiche in relazione a enti e organizzazioni internazionali;

c) sovrintende al funzionamento degli istituti italiani di cultura e, sentito il Ministero della pubblica istruzione, delle istituzioni scolastiche, educative e culturali italiane all'estero. Segue l'attività delle istituzioni scolastiche straniere in Italia. Amministra il personale non appartenente ai ruoli del Ministero degli affari esteri, addetto alle istituzioni scolastiche, educative e culturali all'estero;

d) concorre a promuovere la collaborazione culturale e scientifica internazionale;

e) partecipa alla selezione degli studenti italiani assegnatari di borse di studio all'estero e provvede all'assegnazione di borse di studio a favore di studenti stranieri in Italia, nonché agli scambi giovanili;

f) provvede all'attività relativa alle borse di studio per gli studenti italiani all'estero e per gli studenti stranieri in Italia, nonché agli scambi giovanili;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

g) adotta le opportune iniziative per agevolare l'attività presso università ed enti di ricerca italiani di docenti e ricercatori stranieri, nonché l'attività presso università ed enti di ricerca straniera di docenti e ricercatori italiani.

5. La Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie si articola in sette uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai seguenti compiti:

a) promuove, coordina e sviluppa le politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo;

b) provvede ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel mondo ed alla promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettività italiane all'estero;

c) provvede agli affari consolari;

d) tratta le questioni concernenti gli stranieri in Italia;

e) tratta le questioni sociali e migratorie in relazione a enti e organizzazioni internazionali.

6. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo si articola in quindici uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai compiti disciplinati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modifiche.

7. La Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione si articola in nove uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai seguenti compiti:

a) organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero;

b) reclutamento, gestione e movimenti del personale;

c) determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale;

d) elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione;

e) contenzioso del personale e procedimenti disciplinari;

f) relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa;

g) promozione dell'assunzione di personale italiano presso le organizzazioni internazionali;

h) l'attuazione di politiche del personale per le pari opportunità;

i) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 580-586 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cura la formazione ed il perfezionamento professionale del personale dipendente del Ministero degli affari esteri, avvalendosi dell'Istituto diplomatico, che attende anche alla preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica e provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale diplomatico nel corso dell'intera carriera.

8. La Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio si articola in sei uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai seguenti compiti:

a) bilancio;

b) finanziamenti e controlli;

c) rimborsi per viaggi e trasporti;

d) liquidazione del trattamento economico spettante al personale;

e) questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici centrali, fatte salve le competenze del servizio per l'informatica, la comunicazione e la cifra;

f) acquisto, vendita, costruzione, locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attività di interesse dell'Amministrazione degli affari esteri.

Art. 7.

Servizi

1. Il Servizio stampa e informazione si articola in quattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende ai seguenti compiti:

a) diffusione di dichiarazioni ufficiali ed informazioni;

b) diramazione delle informazioni agli uffici del Ministero ed invio di ogni utile materiale informativo agli uffici all'estero;

c) raccolta, elaborazione e pubblicazione delle informazioni su problemi attinenti ai rapporti internazionali e relativa diffusione agli uffici del Ministero ed agli uffici all'estero nonché ad altri organi, amministrazioni ed enti;

d) contatti con i giornalisti esteri in Italia ed alla trattazione delle questioni relative al loro accreditamento ed attività;

e) trattazione delle questioni bilaterali e multilaterali, nel campo della informazione, nonché negoziati ed applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi in tale materia;

f) relazioni con il pubblico, a norma delle disposizioni generali vigenti;

g) ogni altra attività concernente la stampa e l'informazione di competenza del Ministero.

2. Il Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra si articola in tre uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2. Attende, presso l'Amministrazione centrale e le sedi all'estero, ai seguenti compiti:

a) gestione delle strutture e delle attività informatiche;

b) cifra e comunicazioni;

c) ricezione, spedizione e distribuzione del corriere diplomatico.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 8.

Dotazioni organiche

1. Entro due mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2, sono apportati al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, gli adeguamenti derivanti dal nuovo assetto organizzativo delineato dal presente regolamento e dalle dotazioni organiche del personale dirigenziale, rideterminate in otto posti di prima fascia, quarantaquattro posti di seconda fascia per l'area amministrativa, ivi compresi quelli nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, e quattordici posti di seconda fascia per l'area della promozione culturale.

2. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale del Ministero degli affari esteri, con esclusione di quello della carriera diplomatica e dell'area della promozione culturale, sono rideterminate secondo l'allegata Tabella *A*.

3. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri sono rideterminate secondo l'allegata Tabella *B*.

Art. 9.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) Ministro;

b) Segretario generale;

c) capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica;

d) ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero;

e) direttori generali;

f) capi servizio.

2. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:

a) designa i membri delle Commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica;

b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidità, riservatezza ed economicità dei servizi;

c) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo;

d) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi vigenti e dall'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

3. Il Consiglio è presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale o da un direttore generale. I membri di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi funzionari vicari. I Vice segretari generali partecipano ai lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta questioni relative alle loro funzioni.

4. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione di grado non inferiore a consigliere di legazione.

Art. 10.

Comitati

1. Entro i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro può istituire con proprio decreto, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, speciali Comitati per l'esame di questioni inerenti il diritto internazionale e gli studi storici ed archivistici, affidandone la presidenza anche a soggetti estranei all'Amministrazione.

2. Il decreto ministeriale di istituzione del Comitato ne determina attribuzioni, composizione e durata.

Art. 11.

Conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale

All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, sono soppresse le parole «, direttore dell'Istituto diplomatico»;

b) al terzo comma, sono soppresse le parole «, di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione»;

c) al quarto comma, le parole «di capo del Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del Servizio storico, archivi e documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «di capo dell'Unità per il contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo dell'Unità per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi» e dopo le parole «estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri.» sono inserite le seguenti: «Le funzioni di capo dell'Unità per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi possono essere altresì conferite a dirigente di seconda fascia appartenente ai ruoli del Ministero degli affari esteri.»;

d) al sesto comma, prima e quarta riga, sono soppresse le parole «e di vice direttore dell'Istituto diplomatico».

Art. 12.

Ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura

1. In considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, si provvede:

a) all'accorpamento in Missione diplomatica unificata di rappresentanze permanenti presso enti o organizzazioni internazionali aventi sede nella stessa città

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

estera. Ai funzionari che, in aggiunta al capo della missione diplomatica, sono accreditati con titolo e rango di ambasciatore, è riconosciuto il diritto a residenza di servizio nei termini stabiliti dal secondo comma dell'articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) alla ristrutturazione della rete diplomatica e consolare, anche attraverso accorpamento di uffici, istituzione di cancellerie consolari e modifica di circoscrizioni consolari;

c) alla ristrutturazione della rete degli istituti di cultura, anche in funzione della possibilità di ricondurne le attività all'interno di rappresentanze diplomatiche o uffici consolari nello Stato di accreditamento; a tal fine, è consentita l'assegnazione del personale dell'area della promozione culturale presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari interessati.

2. Dalla rideterminazione del numero delle sedi della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura, conseguente all'attuazione delle misure di cui al comma 1, deve derivare un risparmio di spesa non inferiore a euro 234.000 per l'anno 2007, euro 1.258.000 per l'anno 2008 ed euro 1.652.000 dall'anno 2009.

Art. 13.

Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157, ed i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: 6, 13, 14, 18, 21, 22, 24, 26, 27 e 29.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 118

TABELLA *A*
(Prevista dall'art. 8, comma 2)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE, CON ESCLUSIONE DI QUELLO DELLA CARRIERA DIPLOMATICA E DI QUELLO DELL'AREA DELLA PROMOZIONE CULTURALE

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Profili professionali	Dotazione organica
Dirigenti:	
Dirigente prima fascia	8
Dirigente seconda fascia	44
TOTALE . . .	52
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Direttore amministrativo, consolare e sociale degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	77
Direttore economico-finanziario e commerciale degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	2
Direttore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	2
Direttore archivista di Stato degli uffici centrali del Ministero affari esteri	1
Direttore di biblioteca degli uffici centrali del Ministero affari esteri	1
Architetto/ingegnere direttore degli uffici centrali del Ministero affari esteri	2
TOTALE . . .	85
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario amministrativo, consolare e sociale degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	294
Funzionario economico-finanziario e commerciale degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	68
Funzionario tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	20
Funzionario interprete-traduttore degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	4
Funzionario archivista di Stato degli uffici centrali del Ministero affari esteri	7
Funzionario di biblioteca degli uffici centrali del Ministero affari esteri	2
Funzionario statistico degli uffici centrali del Ministero affari esteri	2
Architetto/ingegnere degli uffici centrali del Ministero affari esteri	3
TOTALE . . .	400
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Funzionario aggiunto amministrativo, consolare e sociale degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	345
Funzionario aggiunto amministrativo-contabile degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	300

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Profili professionali	Dotazione organica
Funzionario aggiunto economico-finanziario e commerciale degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari . . .	234
Funzionario tecnico aggiunto per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari . . .	49
Funzionario aggiunto interprete-traduttore degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari . . .	18
Funzionario aggiunto archivista di Stato degli uffici centrali del Ministero affari esteri . . .	6
Funzionario aggiunto di biblioteca degli uffici centrali del Ministero affari esteri . . .	3
TOTALE . . .	955
Area funzionale B - Posizione economica B3:	
Collaboratore amministrativo degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari . . .	740
Collaboratore contabile degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari . . .	198
Collaboratore economico-finanziario e commerciale degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari . . .	17
Collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari . . .	93
Collaboratore tecnico degli uffici centrali del Ministero affari esteri . . .	4
TOTALE . . .	1.052
Area funzionale B - Posizione economica B2:	
Assistente amministrativo degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari . . .	1.282
Esperto autista degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari . . .	10
Assistente tecnico degli uffici centrali del Ministero affari esteri . . .	2
TOTALE . . .	1.294
Area funzionale B - Posizione economica B1:	
Coadiutore degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari . . .	235
Commesso capo degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari . . .	87
Autista capo degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari . . .	117
Addetto tecnico degli uffici centrali del Ministero affari esteri . . .	4
Totale . . .	443
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Commesso/autista degli uffici centrali del Ministero affari esteri e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari . . .	40
TOTALE . . .	40
TOTALE COMPLESSIVO . . .	4.321

TABELLA *B*
(Prevista dall'art. 8, comma 3)

AREA DELLA PROMOZIONE CULTURALE
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Profili professionali	Dotazione organica
Dirigenti:	
Dirigente seconda fascia. . .	14
TOTALE . . .	14
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Direttore degli Istituti italiani di cultura . . .	62
TOTALE . . .	62
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Addetto/direttore degli Istituti italiani di cultura. . .	94
TOTALE . . .	94
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Addetto/coordinatore linguistico per la promozione culturale all'estero . . .	81
TOTALE . . .	81
TOTALE COMPLESSIVO . . .	251

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

— Il testo dell'art. 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e perferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007), è il seguente:

«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;

g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a noema dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193.

— Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

«Art. 12 *(Attribuzioni)*. — 1. Al Ministero degli affari esteri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale, di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale; di rapporti con gli altri Stati con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche esterne dell'Unione europea, di cooperazione allo sviluppo; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero, cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunità europea, della CECA, dell'EURATOM.

2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale.

3. Restano attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea, nonché all'attuazione delle relative politiche.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 (Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri), abrogato dal presente decreto, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1999, n. 183, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157 (Regolmento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri), abrogato dal presente decreto, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2002, n. 176.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 2000, n. 290.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007 (Linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. l, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Finanziaria 2007) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 luglio 2007, n. 152.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

«Art. 6 *(Il segretario generale).* — 1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali può essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.».

Nota all'art. 3:

— La legge 8 luglio 1950, n. 572 (Istituzione presso il Ministero degli affari esteri della carica di Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 1950, n. 185.

Note all'art. 6:

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1987, n 49, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 1, commi da 580 a 586, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), è il seguente:

«580. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, è istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L'Istituto diplomatico, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze fanno parte dell'Agenzia per la formazione, che ne coordina l'attività, mantenendo la loro autonomia organizzativa e l'inquadramento del personale nelle rispettive amministrazioni. Il regolamento di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali.

581. L'Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.

582. Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è affidata alla Agenzia per la formazione ed alle Scuole speciali, costituite per il reclutamento e la formazione del personale delle carriere militare e dei Corpi di polizia. Il reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresì per la formazione dei loro dirigenti.

583. Salvo quanto disposto dal comma 582, le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione. Ai finì dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate.

584. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di qualificata formazione universitaria.

585. Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati dell'attività formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:

a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;

b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;

c) disciplina della missione e dell'attività della Agenzia per la formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione all'Agenzia dei poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle attività delle strutture di cui al comma 580, la realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie;

d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per la formazione, anche mediante la previsione di autonome strutture organizzative; definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

e) ad eccezione delle Scuole di cui ai commi 580 e 582, soppressione delle strutture aventi finalità identiche o analoghe a quelle elencate nel comma 581; attribuzione all'Agenzia per la formazione delle relative attività e dotazioni umane, strumentali e finanziarie, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto; scorporo e attribuzione all'Agenzia per la formazione degli uffici o delle risorse dedicati o comunque impiegati, nel corso del 2006, alle attività di cui al predetto comma 581, nell'ambito di strutture o organismi pubblici o comunque partecipati dallo Stato non destinati alla soppressione in quanto svolgenti anche altre attività;

f) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla lettera *e)*, oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia per la formazione, nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell'Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione previsto da tale disposizione è prorogato al 31 dicembre 2008.

586. Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 585 dovrà derivare una riduzione di spesa non inferiore a 3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di euro negli anni 2008 e seguenti.».

Nota all'art. 8:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto:

«Art. 16 *(Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale).* — La carica di Segretario generale è conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero.

Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione, cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro, e di capo delle unità della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata.

Le funzioni *di capo dell'Unità per il contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo dell'Unità per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi*, nonché di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri. *Le funzioni di capo dell'Unità per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi possono essere altresì conferite a dirigente di seconda fascia appartenente ai ruoli del Ministero degli affari esteri.*

Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata.

Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo servizio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio anche consiglieri di legazione.

Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione.

Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione.

Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione.

Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.

Con il regolamento previsto dall'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.».

Nota all'art.12:

— Il testo dell'art. 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è il seguente:

«Art. 177 *(Residenze di servizio)*. — I capi delle rappresentanze diplomatiche hanno diritto, per sé, per i familiari a carico e per il personale domestico ad alloggio arredato e idoneo alle funzioni ad essi attribuite.

Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche nonché ai titolari dei Consolati generali di I classe. I funzionari indicati nel presente comma che fruiscano di tale diritto sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione un canone pari al 15% dell'indennità personale.

I contratti necessari per l'applicazione del presente articolo sono conclusi dall'Amministrazione.».

Note all'art. 13:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, si veda in note alle premesse.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157, si veda in note alle premesse.

— Le rubriche degli articoli 6, 13, 14, 18, 21, 22, 24, 26, 27 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, abrogati dal presente decreto, recavano:

«Art. 6 *(Cerimoniale)*».

«Art. 13 *(Servizio stampa ed informazione)*».

«Art. 14 *(Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi)*».

«Art. 18 *(Organizzazione del servizio dell'ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero)*».

«Art. 21 *(Archivio storico-diplomatico)*».

«Art. 22 *(Biblioteca)*».

«Art. 24 *(Organizzazione e funzionamento di particolari servizi tecnici)*».

«Art. 26 *(Consiglio di amministrazione)*».

«Art. 27 *(Consiglio del contenzioso diplomatico)*».

«Art. 29 *(Comitati consultivi misti di coordinamento)*».

08G0004

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 2008.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal sen. dott. Clemente Mastella da Ministro della giustizia e conferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri dell'incarico di reggere *ad interim* il medesimo Dicastero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto l'art. 9, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le dimissioni rassegnate in data 16 gennaio 2008 dal sen. dott. Clemente Mastella, senatore della Repubblica, dalla carica di Ministro della giustizia;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal sen. dott. Clemente Mastella, senatore della Repubblica, dalla carica di Ministro della giustizia.

Art. 2.

L'on. prof. Romano Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri, è incaricato di reggere *ad interim* il Ministero della giustizia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 155

08A00503

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2007.

Proroga della nomina dei commissari straordinari dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 - comma 611 - della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per l'anno 2007, concernente l'istituzione presso il Ministero della pubblica istruzione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica;

Visti gli articoli 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e 2 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001 n. 190, recante il regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti di ricerca educativa, a norma dell'art. 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n. 415, recante il regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, a norma degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2007, con il quale sono stati nominati i commissari straordinari, fino la 30 giugno 2007, ovvero fino alla costituzione degli organi dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, salvo eventuale, successivo rinnovo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2007, con il quale sono prorogate al 31 dicembre 2007 le nomine dei commissari straordinari dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, salvo eventuale, successivo rinnovo;

Ritenuta la necessità, non essendo ancora stata completata la complessa procedura per la costituzione dei nuovi organi dell'Agenzia stessa, di prorogare l'incarico degli anzidetti commissari straordinari;

Vista la proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2007, con la quale sono stati nominati i commissari straordinari dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica sono prorogati fino al 30 giugno 2008.

2. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2007

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 317

08A00277

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2008.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2002, con il quale è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003, con il quale è stata disposta la proroga e dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2003, rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle prospicienti aree marine;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003, nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2007;

Vista la relazione del commissario delegato ed il relativo cronoprogramma degli interventi;

Considerato, pertanto, che gli interventi straordinari finalizzati a consentire l'adeguamento delle infrastrutture portuali, fognarie, di approvvigionamento idrico, di viabilità e di messa in sicurezza delle aree soggette ad attività vulcanica sono ancora in corso di realizzazione permanendo le condizioni di grave rischio anche derivante dalla natura vulcanica e dalla particolare collocazione geografica delle isole Eolie, e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto, altresì, necessario proseguire nelle attività di monitoraggio allo scopo di tutelare la pubblica e privata incolumità nell'area delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere limitrofe nonché porre in essere le iniziative occorrenti nell'area dell'isola di Salina;

Ritenuto quindi che ricorrono nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana con nota n. 52963 del 12 dicembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa esposto, è prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie. Con successiva ordinanza di protezione civile si provvederà a nominare un nuovo Commissario delegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2008

Il Presidente: PRODI

08A00331

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2008.

Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3475 del 18 novembre 2005 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvio-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

nali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005» così come modificata dall'art. 3 dell'ordinanza n. 3485/2005, dall'art. 11 dell'ordinanza n. 3506/2006, dall'art. 1 dell'ordinanza n. 3527/2006, dall'art. 5, dell'ordinanza n. 3536/2006 e dall'art. 2 dell'ordinanza n. 3540/2006;

Vista, da ultimo, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591 del 24 maggio 2007;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Viste le note dell'8 ottobre e del 9 novembre 2007 del Prefetto di Bari - Commissario delegato, con le quali si rappresenta la necessità di prorogare lo stato di emergenza, in quanto le attività finalizzate al superamento del predetto contesto emergenziale sono tuttora in corso;

Ravvisata la necessità di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio nel contesto critico in rassegna, al fine di superare la problematica relativa alla bonifica della discarica, emersa nel corso dei lavori di ripristino della sponda sinistra del Torrente Picone, ed avviare gli ulteriori interventi per consentire il rapido espletamento delle predette iniziative;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Puglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bari e Brindisi colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005, fino al 30 giugno 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2008

Il Presidente: PRODI

08A0332

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 novembre 2007.

Cofinanziamento delle attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nell'ambito del V e VI programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, per l'anno 2007, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 29/2007).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunita-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

rie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visti il V e il VI programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, di cui alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio n. 182/1999/CE e n. 1513/2002/CE;

Considerato che in tale ambito il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge attività di ricerca e di programmazione a seguito di contratti direttamente stipulati con i servizi della Commissione europea;

Considerato che per le suddette attività l'onere nel 2007 ammonta a euro 18.302.628,64, con una quota a carico del CNR di euro 5.490.788,59, a fronte di contributi comunitari previsti in euro 25.588.267,64;

Viste le note del CNR n. 4080 e n. 4966 in data 8 giugno e 24 luglio 2007 e le note n. 3029 e n. 5082 in data 21 giugno e 26 ottobre 2007 del Ministero dell'università e della ricerca - Ministero vigilante sul CNR - con le quali si richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per un importo di euro 12.811.840,05, quale parziale cofinanziamento delle attività in parola;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 9 novembre 2007 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. A valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 è assegnato l'importo di euro 12.811.840,05 per l'anno 2007, in favore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), a titolo di parziale cofinanziamento delle attività di ricerca richiamate in premessa.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata al CNR, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dell'università e della ricerca.

3. Il suddetto Ministero, in qualità di amministrazione vigilante sul CNR, effettua i controlli di competenza, relativi alla verifica del conseguimento degli obiettivi previsti nei contratti stipulati direttamente tra l'Unione europea e il CNR medesimo.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

L'Ispettore generale Capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 247

08A00252

DECRETO 9 novembre 2007.

Rideterminazione del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma di iniziativa comunitaria EQUAL, per l'annualità 2005. (Decreto n. 30/2007).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica la determinazione - d'intesa con le amministrazioni competenti - della quota nazionale pubblica dei programmi, cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio, n. 1783/1999 e n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1263/1999 e n. 1257/1999 del Consiglio, riguardanti, rispettivamente, le disposizioni generali sui fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative ai fondi strutturali;

Visto il programma di iniziativa comunitaria EQUAL per la lotta contro la discriminazione e le disuguaglianze, in relazione al mercato del lavoro in Italia;

Vista la delibera CIPE n. 67/2000 del 22 giugno 2000 che, per il programma di iniziativa comunitaria EQUAL, prevede che il 70% della quota nazionale pubblica faccia carico al Fondo di rotazione *ex lege*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

n. 183/1987 e la restante quota del 30% rimanga a carico delle disponibilità delle regioni e province autonome per la parte di competenza regionale, mentre per la parte di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale la quota di cofinanziamento nazionale è integralmente a carico del predetto Fondo;

Vista la decisione della Commissione europea C(2006) n. 6474 del 6 dicembre 2006, recante il piano finanziario attualmente vigente del programma di iniziativa comunitaria EQUAL 2000-2006;

Visto il proprio decreto 16 giugno 2005 dal quale risulta che le risorse assegnate per il cofinanziamento dell'iniziativa comunitaria EQUAL per l'annualità 2005, a valere sul Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ammontano, complessivamente, a 53.688.323,00 euro di cui 2.635.329,00 euro per la regione Piemonte, 597.275,00 euro per la regione Umbria e 18.068.283,00 euro per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 17/IV/0025098 del 21 settembre 2007 con la quale viene richiamato, tra l'altro, che a seguito della rimodulazione intervenuta nelle fonti di finanziamento, le assegnazioni a carico del predetto Fondo di rotazione devono essere ridotte, rispettivamente, di euro 1.098.661,00 per il Piemonte, di euro 18.292,00 per l'Umbria e di euro 413.813,00 per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per un totale di risorse da disimpegnare di euro 1.530.766,00;

Considerato, pertanto, che a seguito del disimpegno delle predette quote, le assegnazioni a carico del Fondo di rotazione per l'annualità 2005 vengono a stabilirsi in euro 1.536.668,00 per la regione Piemonte, in euro 578.983,00 per la regione Umbria ed in euro 17.654.470,00 per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministero del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 9 novembre 2007 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Per il programma di iniziativa comunitaria EQUAL, riguardante la programmazione 2000/2006, è disimpegnata, per l'annualità 2005, una quota di risorse a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, pari complessivamente, a euro 1.530.766,00 di cui 1.098.661,00 euro per la regione Piemonte, 18.292,00 euro per la regione Umbria e 413.813,00 euro per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. L'assegnazione a carico del predetto Fondo di rotazione, relativa all'annualità 2005, già fissata in euro 53.688.323,00 dal citato decreto direttoriale del 16 giugno 2005, è pertanto rideterminata in euro 52.157.557,00.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

L'Ispettore generale Capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 248

08A00253

DECRETO 9 novembre 2007.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, dell'iniziativa comunitaria EQUAL. Annualità 2006. (Decreto n. 31/2007).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica la determinazione - d'intesa con le amministrazioni competenti - della quota nazionale pubblica dei programmi, cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio, n. 1783/1999 e n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1263/1999 e n. 1257/1999 del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative ai fondi strutturali;

Visto il programma di iniziativa comunitaria EQUAL per la lotta contro la discriminazione e le disuguaglianze in relazione al mercato del lavoro in Italia;

Vista la delibera CIPE n. 67/2000 del 22 giugno 2000 che, per il programma di iniziativa comunitaria EQUAL, prevede che il 70% della quota nazionale pubblica faccia carico al Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e la restante quota del 30% rimanga a carico delle disponibilità delle regioni e province autonome per la parte di competenza regionale, mentre per la parte di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale la quota di cofinanziamento nazionale è integralmente a carico del predetto fondo;

Vista la decisione della Commissione europea C(2006) n. 6474 del 6 dicembre 2006, recante il piano finanziario attualmente vigente del programma di iniziativa comunitaria EQUAL 2000-2006;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 17/IV/0025098 del 21 settembre 2007, con la quale, tra l'altro, viene richiamato che l'intervento del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per la copertura finanziaria dell'annualità 2006 dell'iniziativa comunitaria EQUAL è pari a euro 16.693.834,00 al netto dell'acconto del 7 per cento, pari ad euro 21.619.900,00 e delle assegnazioni già disposte per il periodo di programmazione 2000/2006;

Considerato, pertanto, che l'ammontare complessivo di risorse a carico del predetto fondo di rotazione per il cofinanziamento dell'iniziativa comunitaria EQUAL - tenuto conto delle assegnazioni del periodo 2000/2006 compreso l'acconto del 7 per cento - viene a stabilirsi in euro 295.806.153,00.

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministero del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 9 novembre 2007 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale delle azioni relative al programma di iniziativa comunitaria EQUAL, a valere sulle disponibilità del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per l'annualità 2006 - sulla base della ripartizione di cui alla allegata tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto - è pari a euro 16.693.834,00.

2. Eventuali variazioni nella ripartizione dei finanziamenti di cui alla tabella *A*, possono essere assunte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per assicurare il completo utilizzo delle risorse, fermo restando l'ammontare complessivo a carico del fondo di rotazione stabilito dal presente decreto. Di tali modifiche il predetto Ministero informa tempestivamente il fondo di rotazione stesso, ai fini dei conseguenti pagamenti.

3. Il predetto fondo è autorizzato ad erogare gli importi stabiliti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, a seguito delle richieste inoltrate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Lo stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

5. I titolari dei programmi operativi inviano al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

L'Ispettore generale Capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 234

TABELLA *A*

INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL
Cofinanziamento statale a carico
del Fondo di rotazione legge n. 183/1987

Euro

Amministrazione	Annualità 2006
Abruzzo	614.611,00
Basilicata	71.361,00
Calabria	1.096.872,00
Campania	135.841,00
Emilia Romagna	2.280.222,00
Friuli-Venezia Giulia	675.053,00
Lazio	2.222.132,00
Liguria	404.404,00
Lombardia	1.820.619,00
Marche	463.097,00
Molise	126.790,00
Provincia di Bolzano	541.414,00
Provincia di Trento	362.222,00
Piemonte	—
Puglia	1.135.597,00
Sardegna	984.975,00
Sicilia	2.188.495,00
Toscana	204.896,00
Umbria	—
Valle d'Aosta	237.458,00
Veneto	1.127.775,00
Totale regioni	16.693.834,00
Ministero del lavoro	—
Totale generale	16.693.834,00

08A00254

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLA DIFESA

DIRETTIVA 11 gennaio 2008.

Direttiva applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del decreto 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da «deficit di G6PD» comprensivo degli allegati «A», «B» e «C».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ MILITARE

Visto il decreto 4 aprile 2000, n. 114, concernente «Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare», adottato in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;

Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2005, con il quale è stata approvata la «Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare», allegata al decreto in parola;

Viste le conclusioni della «Commissione scientifica per lo studio della compatibilità dell'enzimopatia da deficit di G6PD con lo svolgimento del servizio militare», istituita con decreto del Ministro della difesa in data 8 marzo 2007;

Visto il decreto dirigenziale 30 agosto 2007: «Modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005»;

Visto il decreto dirigenziale 20 settembre 2007: «Modifica della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvata con decreto 5 dicembre 2005»;

EMANA

La seguente direttiva, applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del decreto 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da «deficit di G6PD», comprensiva degli Allegati: «A», «B» e «C».

Con la presente direttiva questa direzione generale intende fornire, ai fini della selezione, dell'arruolamento e dell'impiego nelle Forze armate dei soggetti affetti da «deficit di G6PD», le indicazioni tecniche necessarie, discendenti anche dalle conclusioni della commissione scientifica istituita con decreto del Ministro della Difesa in data 8 marzo 2007.

In particolare la citata commissione scientifica nella relazione conclusiva ha posto in risalto due principi essenziali:

a) il deficit di G6PD non può essere di per sé «fattore di discriminazione nella valutazione medico-legale della idoneità al servizio militare»;

b) in alcuni casi e per singoli soggetti giudicati idonei al servizio militare affetti da «deficit di G6PD» possono sussistere «limitazioni motivate a particolari attività d'impiego operativo» e ha individuato due classi distinte di soggetti fabici:

1) i soggetti con attività di G6PD >=30% se maschi e >=70% se femmine, idonei al «servizio militare incondizionato»;

2) i soggetti con attività di G6PD <30% se maschi e <70% se femmine, idonei al «servizio militare» (da intendersi in senso generico, cioè non riferito a tutte le categorie di personale) con prescrizioni aggiuntive per quanto riguarda attività e condizioni di rischio elettivo.

In relazione a quanto sopra, per i soggetti di cui al precedente punto 1) questa direzione generale, con decreto 20 settembre 2007, ha delineato i criteri medico legali per l'attribuzione del coefficiente 2 nell'ambito della caratteristica somato funzionale Apparati Vari (AV), che esprime una condizione di assenza di patologia ovvero di presenza di situazioni compatibili con l'espletamento del «servizio militare incondizionato» (cioè, per le F.A., idonei al servizio in qualità di VFP1, VFP4, VSP, sottufficiali e ufficiali).

Per tali soggetti, idonei incondizionatamente, dovranno essere comunque sempre adottate speciali precauzioni quando impiegati in teatri operativi in zone malariche, seguendo uno specifico protocollo compatibile con la carenza dell'enzima, in via di definizione da parte di questa direzione generale.

Per i soggetti di cui al precedente punto 2) questa direzione generale, sempre con decreto 20 settembre 2007, ha delineato i criteri medico legali per l'attribuzione dei coefficienti 3-4 nell'ambito della caratteristica somato funzionale apparati vari ematologico immunitario (AV-EI), che esprimono la presenza di situazioni che per la loro modesta rilevanza, consentono potenzialmente di assolvere il «servizio militare» (con esclusione quindi delle categorie per le quali è richiesta l'idoneità «incondizionata» al servizio) con le limitazioni sopra delineate e con esclusione, in ogni caso, dall'impiego fuori area nelle zone a rischio malarico. Ciò risulta perciò applicabile esclusivamente per i VFP1.

Per quanto sopra, ai fini dell'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale (VFP1) potranno essere considerati idonei anche i soggetti affetti da «deficit di G6PD» identificati con profilo sanitario 3-4 nella caratteristica AV-EI, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla presente direttiva. Ciò a titolo sperimentale e di monitorizzazione dell'andamento del fenomeno per un periodo di due anni.

Questa direzione generale, sulla base dei dati statistici che gli ispettorati/comandi di sanità di ciascuna Forza armata invieranno alla scrivente con apposita relazione quadrimestrale, si riserva di apportare, anche prima della fine del predetto periodo, le eventuali modifiche che potranno rendersi necessarie sia alle direttive tecniche di carattere generale sia alla presente direttiva.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Le indicazioni di carattere procedurale, necessarie sia in sede di selezione-arruolamento-reclutamento sia in attività di servizio, nonché le indicazioni suppletive circa le precauzioni, le limitazioni di impiego e l'identificazione della enzimopatia, vengono riportate negli Allegati «A», «B» e «C» della presente direttiva, che tengono conto della necessità di evitare conseguenze sulla salute degli interessati, responsabilizzandoli, e senza che ne derivino responsabilità oggettive per l'Amministrazione dello Stato.

Roma, 11 gennaio 2008

Il direttore generale: MARTINES

ALLEGATO *A*

INDICAZIONI PROCEDURALI PER LA SELEZIONE, L'ARRUOLAMENTO, IL RECLUTAMENTO E L'IMPIEGO DEI SOGGETTI FABICI GIUDICATI IDONEI AL SERVIZIO MILITARE.

L'aspetto tecnico maggiormente significativo legato all'accertamento dell'idoneità al servizio militare alla luce delle nuove disposizioni è quello della necessità che il soggetto affetto da «deficit di G6PD» documenti l'assenza di precedenti manifestazioni emolitiche.

A tal fine, il candidato dovrà esibire e consegnare, in sede di selezione, un certificato medico attestante:

lo stato di buona salute;

la presenza/assenza di deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);

eventuali manifestazioni emolitiche o meno.

La predetta certificazione sanitaria dovrà essere rilasciata dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La validità della certificazione medica è limitata ad un periodo di sei mesi.

Tale certificazione dovrà inoltre essere controfirmata dal candidato, consapevole delle sanzioni civili e penali a cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace ed essere conforme al facsimile di cui all'Allegato «B» della presente direttiva.

Nella considerazione che la carenza dell'enzima può comportare un rischio potenziale, anche se remoto, sostanzialmente individuabile durante il servizio militare con la chemioprofilassi/terapia antimalarica, si rende necessario precisare quanto segue:

per i soggetti fabici, giudicati idonei con coefficiente 2 alla caratteristica somato funzionale AV, impiegabili senza preclusioni, dovranno tuttavia sempre essere adottate specifiche precauzioni nei teatri operativi in zone malariche, seguendo uno specifico protocollo, compatibile con la carenza dell'enzima, oltre naturalmente alle altre precauzioni terapeutiche generali/alimentari legate all'utilizzo di tutti i farmaci ovvero alimenti potenzialmente inducenti crisi emolitiche;

relativamente alla problematica della informazione e della responsabilizzazione, questa direzione generale ha predisposto la dichiarazione conforme al modello in Allegato «C», da far rilasciare dal soggetto con deficit di G6PD.

Tutte le suddette notizie informative, che assumono al contempo veste di responsabilizzazione del soggetto stesso, dovranno essere raccolte dall'ufficiale medico visitatore sia presso il Centro di selezione sia, ancora, presso il reparto di assegnazione, nel corso della visita medica di incorporamento.

Pertanto si dispone che:

la dichiarazione di ricevuta informazione venga predisposta, dapprima, dal Centro di selezione e, successivamente, dall'Ente di destinazione del militare;

tale dichiarazione sia compilata a cura dell'ufficiale medico che ha eseguito la visita;

gli originali delle dichiarazioni di ricevuta informazione siano conservati nella documentazione personale dell'interessato;

le copie delle dichiarazioni di ricevuta informazione, unitamente a copia del certificato di stato di buona salute, siano conservate negli archivi della struttura sanitaria ed annotate nel libretto sanitario individuale o documento elettronico equivalente.

Il trattamento dei dati sensibili di cui sopra deve essere effettuato nel rispetto dei contenuti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In riferimento agli aspetti tecnico-laboratoristici indispensabili a valutare l'esistenza di un eventuale deficit G6PD, si precisa infine che il dosaggio quantitativo dell'attività dell'enzima G6PD dovrà essere eseguito sulle emazie.

Il risultato di tale test sarà quindi riespresso in termini percentuali di attività enzimatica, riferiti al valore medio desumibile dagli indici di riferimento della metodica impiegata.

ALLEGATO *B*

INTESTAZIONE STUDIO MEDICO DI FIDUCIA, DI CUI ALL'ART. 25 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833

FAC-SIMILE

CERTIFICATO MEDICO

Cognome . . . . Nome . . . . ;
nato a . . . . (. . . . .) il . . . .
residente a . . . . (. . . . .) in via . . . . n. .....
codice fiscale . . . .
documento d'identità:

tipo . . . . n. . . . .
rilasciato in data . . . . da . . . .

Il soggetto, sulla base dei dati anamestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, risulta in stato di buona salute ed è

affetto □ NO □ SI da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) e

risulta □ NO □ SI aver avuto manifestazioni emolitiche.

Note:
. . . .
. . . .

Il sottoscritto . . . .
dichiara di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali previste nel caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

Firma del dichiarante

....

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell'interessato ai fini dell'accertamento dell'idoneità al servizio militare nelle Forze armate.

Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

Luogo e data di rilascio, ...

Il medico

....
(timbro e firma)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *C*

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA
INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE

FAC-SIMILE

Il sottoscritto ....
nato a .... (...............) il ....
residente a .... (.............) in via ....
codice fiscale ....
documento d'identità: .... n. ....
rilasciato in data .... da ....
ente di appartenenza ....

DICHIARA

1) di aver fornito all'ufficiale medico che ha eseguito la visita elementi informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare riguardo al deficit di G6PD-favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;

2) di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

3) di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso ufficiale medico in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche;

4) di sollevare l'amministrazione della difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ....

Firma del dichiarante
....

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso della visita medica eseguita in data ....

Luogo e data ....

L'Ufficiale medico
....
(timbro e firma)

NOTE

1. La dichiarazione di ricevuta informazione è predisposta dal centro di selezione e dall'ente di appartenenza del militare e compilata a cura dell'ufficiale medico che ha eseguito la visita.

2. Gli originali delle dichiarazioni devono essere conservati nella documentazione personale dell'interessato.

3. Le copie delle dichiarazioni di ricevuta informazione, unitamente a copia del certificato di stato di buona salute, devono essere conservate negli archivi della struttura sanitaria ed annotate nel libretto sanitario individuale o documento elettronico equivalente.

4. Il trattamento dei dati sensibili di cui sopra sarà effettuato nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003.

08A00358

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 dicembre 2007.

Rinnovo della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni, presso l'INPS di Macerata.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER LE MARCHE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali ed artigiane dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni ai direttori delle Direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa direzione n. 13 del 21 novembre 1975 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale della C.I.G. per il settore dell'edilizia ed affini, relativa alla provincia di Macerata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, art. 4 che ha sancito una riduzione del numero dei componenti degli organico collegiali elencati nella tabella C allegata al decreto stesso, che comprende anche la Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni dell'edilizia ed affini cui alla citata legge del 6 agosto 1975, n. 427;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, prot. n. 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, con la quale si esprime circa la composizione della suddetta commissione in relazione alla riduzione del numero dei componenti disposta dall'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione III, n. 14/1995 prot. n. 12035/1995 PG dell'11 gennaio 1995, con la quale vengono impartite direttive per la verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni e per la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, n. 39/1992, prot. n. 4/3P5/15590 del 19 marzo 1992 che ritiene possa trovare applicazione l'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/70 anche alla commissione in argomento per quanto concerne la durata in carica di quattro anni dei componenti;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo del predetto organo collegiale;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei criteri di cui alla circolare n. 14/1995 suddetta sono state individuate come maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed al contempo a livello territoriale:

a) per i lavoratori:

Camera del lavoro territoriale di Macerata (C.G.I.L.);

Unione sindacale territoriale di Macerata (C.I.S.L.);

Unione italiana lavoratori di Macerata (U.I.L.);

b) per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali della provincia di Macerata (Confindustria);

Confartigianato (C.G.I.A.).

Rilevato che alle suddette associazioni sindacali è stata richiesta la designazione dei rappresentanti effettivi e di quelli supplenti, stante, secondo le suddette valutazioni comparative, la minore rappresentatività sul piano nazionale e locale di altre organizzazioni sindacali;

Viste le designazioni effettuate dalle associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È rinnovata, presso la sede provinciale di Macerata dell'INPS, la Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni, settore dell'edilizia ed affini, composta come segue:

Direttore dell'I.N.P.S. - sede provinciale, presidente;

dott.ssa Casaroli Augusta, membro supplente.

Rappresentanti della Direzione provinciale del lavoro:

dott. Formentini Luigi, membro effettivo;

dott. Gentili Raniero, membro supplente.

Rappresentanti dei lavoratori:

sig. Campanari Sergio, membro effettivo;

sig. Taddei Daniel, membro effettivo;

sig. Ballini David, membro supplente.

Rappresentanti dei datori di lavoro:

sig. Urbani Ubaldo, membro effettivo;

sig.ra Cristallini Elisabetta, membro supplente;

sig.ra Marincioni Cinzia, membro effettivo;

sig. Mangoni Marco, membro supplente.

Art. 2.

La Commissione provinciale della C.I.G. dell'edilizia ed affini, di cui al precedente art. 1, durerà in carica quattro anni.

Ancona, 13 dicembre 2007

Il direttore regionale: RICCI

08A00030

DECRETO 13 dicembre 2007.

Rinnovo della commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni, settore industria, presso l'INPS di Macerata.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER LE MARCHE

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle Commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni ai direttori delle Direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa direzione n. 8 del 29 agosto 1975 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale della C.I.G. per il settore industria, relativa alla provincia di Macerata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, art. 4 che ha sancito una riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali elencati nella tabella C allegata al decreto stesso, che comprende anche la Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni di cui alla citata legge 20 maggio 1975, n. 164;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, prot. n. 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, con la quale si esprime circa la composizione della suddetta commissione in relazione alla riduzione del numero dei componenti disposta dall'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione III, n. 14/1995, prot. n. 12035/1995 PG dell'11 gennaio 1995, con la quale vengono impartite direttive per la verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni e per la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione III, n. 39/1992, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 che ritiene possa trovare applicazione l'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/70 anche alla commissione in argomento per quanto concerne la durata in carica di quattro anni dei componenti;

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo del predetto organo collegiale;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei criteri di cui alla circolare n. 14/1995 suddetta sono state individuate come maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed al contempo a livello territoriale:

a) per i lavoratori:

Camera del lavoro territoriale di Macerata (C.G.I.L.);

Unione sindacale territoriale di Macerata (C.I.S.L.);

b) per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali della provincia di Macerata (Confindustria).

Rilevato che alle suddette associazioni sindacali è stata richiesta la designazione dei rappresentanti effettivi e di quelli supplenti, stante, secondo le suddette valutazioni comparative, la minore rappresentatività sul piano nazionale e locale di altre organizzazioni sindacali;

Viste le designazioni effettuate dalle associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È rinnovata, presso la sede provinciale di Macerata dell'INPS, la Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni, settore industria, composta come segue:

Direttore della Direzione provinciale del lavoro o un suo delegato, presidente.

Rappresentanti dei lavoratori:

Ferracuti Marco, membro effettivo;

Ticà Domenico, membro supplente.

Rappresentanti dei datori di lavoro:

Pietroni Umberto, membro effettivo;

Carelli Giuseppe, membro supplente.

Rappresentanti dell'I.N.P.S. - Sede provinciale con voto consultivo:

Luzi Paolo, membro effettivo;

Casaroli Augusta, membro supplente.

Art. 2.

La Commissione provinciale della C.I.G. di cui al precedente art. 1 durerà in carica quattro anni.

Ancona, 13 dicembre 2007

Il direttore regionale: RICCI

08A00031

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 dicembre 2007.

Nomina del commissario *ad acta* del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno - Napoli - Avellino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ed in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1, che ha abrogato la legge n. 410/1999 e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3 e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1994 del Ministero delle politiche agricole, con il quale il Consorzio agrario interprovinciale di Salerno - Napoli - Avellino è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 513 /2006 del 22 dicembre 2006 con il quale il dott. Mauro Ferrazzani è stata nominato Commissario unico del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno - Napoli - Avellino ai sensi della legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista l'istanza del 22 novembre 2007 del Commissario liquidatore nella quale si prospetta una chiusura concordataria della procedura concorsuale nei termini di cui all'art. 214 l.f.;

Vista, in particolare, la richiesta di nomina, a titolo gratuito, di un commissario *ad acta*, individuato nella persona della dott.ssa Patrizia Bernardis, ritenuta persona idonea per motivi di piena conoscenza della situazione aziendale;

Visto il parere del Comitato di sorveglianza;

Vista la ministeriale n. 168 del 27 aprile 2001 recante «Disposizioni in materia di liquidazioni coatte amministrative di enti cooperativi», per la parte specificamente riguardante, nell'ambito delle disposizioni particolari per i consorzi agrari, la nomina e i poteri del commissario *ad acta*;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Preso atto delle oggettive difficoltà per la convocazione degli organi sociali per l'effettuazione degli adempimenti connessi alla procedura concordataria;

Decreta:

La dott.ssa Patrizia Bernardis, nata a Salerno il 21 febbraio 1959, domiciliato in Salerno, via Matteo Rossi n. 17, è nominata, con incarico gratuito, commissario *ad acta* del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno - Napoli - Avellino per le finalità contemplate dall'art. 214 del regio decreto l6 marzo 1942, n. 267.

Il predetto commissario provvederà in particolare:

a) a predispone la situazione patrimoniale che verrà posta a base della proposta di concordato e la relazione in cui saranno illustrate la proposta, le condizioni e le eventuali garanzie e i modi e i tempi di pagamento;

b) a convocare l'assemblea straordinaria dei soci, nei termini statutari per l'approvazione della menzionata proposta;

c) acquisire i pareri dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza, ai fini dell autorizzazione, da parte dell'Autorità di Vigilanza, al deposito della proposta stessa al competente tribunale, avendo cura di compiere ogni atto necessario ed opportuno per la successiva esecuzione sotto la sorveglianza dei commissari liquidatori.

Roma, 10 dicembre 2007

Il direttore generale: CINTI

08A00199

DECRETO 14 dicembre 2007.

Nomina del commissario *ad acta* del Consorzio agrario provinciale di Pistoia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ed in particolare il comma 9-*bis* dell'art. 1, che ha abrogato la legge n. 410/1999 e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 5, commi 2, 3, e 5 e dell'art. 6 ed il comma 227 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991 del Ministero delle politiche agricole, con il quale il Consorzio agrario provinciale di Pistoia è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. GAB 281 del 4 giugno 2007 con il quale la dott.ssa Cristiana Dell'Arsina è stata nominata Commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Pistoia ai sensi dall'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la delibera n. 75 dell'8 novembre 2007 del Commissario liquidatore, nella quale si prospetta una chiusura concordataria della procedura concorsuale nei termini di cui all'art. 214 l.f.;

Vista, in particolare, la richiesta di nomina, a titolo gratuito, di un commissario *ad acta*, individuato nella persona del sig. Marco Cavallini, ritenuta persona idonea per motivi di piena conoscenza della situazione aziendale;

Visto il parere del comitato di sorveglianza;

Vista la ministeriale n. 168 del 27 aprile 2001 recante «Disposizioni in materia di liquidazioni coatte amministrative di enti cooperativi», per la parte specificamente riguardante, nell'ambito delle disposizioni particolari per i consorzi agrari, la nomina e i poteri del commissario *ad acta*;

Preso atto delle oggettive difficoltà per la convocazione degli organi sociali per l'effettuazione degli adempimenti connessi alla procedura concordataria;

Decreta:

Il sig. Marco Cavallini, nato a Lucca il 30 aprile 1952, domiciliato in Lucca, via Lorenzo Nottolini n. 1060 G, è nominato, con incarico gratuito, commissario *ad acta* del Consorzio agrario provinciale di Pistoia, per le finalità contemplate dall'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il predetto commissario provvederà in particolare:

a) a predisporre la situazione patrimoniale che verrà posta a base della proposta di concordato e la relazione in cui saranno illustrate la proposta, le condizioni e le eventuali garanzie e i modi e i tempi di pagamento;

b) a convocare l'assemblea straordinaria dei soci, nei termini statutari per l'approvazione della menzionata proposta;

c) acquisire i pareri dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza, ai fini dell autorizzazione, da parte dell'Autorità di Vigilanza, al deposito della proposta stessa al competente tribunale, avendo cura di compiere ogni atto necessario ed opportuno per la successiva esecuzione sotto la sorveglianza dei commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2007

Il direttore generale: CINTI

08A00198

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Rapida - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Borgosatollo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 14 settembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa: «La Rapida - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Borgosatollo (Brescia), (codice fiscale n. 01237070170) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Gianpaolo Magnini, nato a Brescia il 23 giugno 1965, ivi domiciliato in via Della Volta n. 183, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00230

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Trasporti Roma società cooperativa in liquidazione - Soc. coop. a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 febbraio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Trasporti Roma società cooperativa in liquidazione - Soc. coop. a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale n. 02903010581) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Simonetta Barbuto, nata a Catanzaro il 18 marzo 1969 residente in Roma, via Lucrino n. 25, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00231

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 14 dicembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa 95 - piccola società cooperativa a responsabilità limitata», (già Magic Make s.c.r.l.), in Sala Consilina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa 95 - piccola società cooperativa a responsabilità limitata», (già Magic Make s.c.r.l.), con sede in Sala Consilina, (Salerno), costituita in data 6 giugno 1995 con atto a rogito del notaio dott. Mariano Luciano di Alessandria, n. REA 320901, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Silvio Pedata nato a Sant'Antimo (Napoli) il 10 novembre 1965, ed ivi residente in via Francesco Solimena n. 4, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00232

DECRETO 14 dicembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro agro-turistica la Felce società cooperativa a responsabilità limitata», in Mercogliano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere della commissione centrale per le Cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Ritenuta l'opportunità di dispone il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro agro-turistica la Felce società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mercogliano (Avellino), costituita in data 13 febbraio 1987, n. REA 98433 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Salvatore Palumbo nato ad Angri (Salerno) il 10 giugno 1961 con studio in Sant'Egidio di Monte Albino (Salerno), via della Rinascita n. 23, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00233

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 14 dicembre 2007.

Scioglimento della cooperativa «C.E.A.M. cooperativa economica agro-alimentare per il mezzogiorno» società cooperativa a responsabilità limitata, in Avellino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Confederazione cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 71, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «C.E.A.M. cooperativa economica agro-alimentare per il mezzogiorno» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Avellino, costituita in data 29 ottobre 1991, n. REA 112326 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Antonio Schiavo, nato ad Avellino il 18 febbraio 1964, con studio in Ariano Irpino, viale dei Tigli n. 26/7, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00234

DECRETO 14 dicembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Abbicon 2002, società cooperativa a responsabilità limitata», in Cellino San Marco, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Abbicon 2002, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cellino San Marco (Brindisi), costituita in data 12 ottobre 2001, n. REA 110768, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Gioia Teodoro nato a Brindisi il 13 aprile 1954, con studio in Brindisi a via Villafranca n. 16, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00235

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 17 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CON.SV.AGRI. - Consorzio sviluppo agricolo - società cooperativa a responsabilità limitata», in Morciano di Romagna, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza e del successivo accertamento rispettivamente in data 1° agosto 2007 e 15 ottobre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa CON.SV.AGRI. - Consorzio sviluppo agricolo - società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Morciano di Romagna (Rimini), (codice fiscale n. 03589530587) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i sigg.ri:

dott. Giuseppe Pisano nato a Cosenza il 29 ottobre 1961, con studio in Roma, viale Regina Margherita, n. 169;

dott. Donato Marchesano nato a Roccadaspide (Salerno) il 2 settembre 1941, con studio in Medicina (Bologna), via Marzabotto n. 118/C;

avv. Lorenzo Marchesini nato a Codigoro (Ferrara) il 13 giugno 1962, residente in Mesola (Ferrara) Fraz. Bosco - via G. Matteotti n. 2/c,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 dicembre 7007

Il Ministro: BERSANI

08A00229

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 14 dicembre 2007.

Modalità di ripartizione e di erogazione del fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica in base al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che ha istituito, nello stato di previsione di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato «Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica», con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro, ed ha stabilito che le relative modalità di utilizzazione sarebbero state disciplinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'art. 1, comma 920 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in base al quale il 40% delle disponibilità finanziarie residue del fondo, pari a 38 milioni di euro, è destinato alla realizzazione ed al completamento di strutture intermodali di primo livello, per cui restano disponibili, a favore delle imprese di autotrasporto di merci, risorse pari a 22,8 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, che ha mantenuto in bilancio dette risorse per l'esercizio finanziario 2007;

Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, ed in particolare l'art. 12, comma 1, che stabilisce la possibilità di erogare le risorse medesime anche mediante credito di imposta, secondo modalità da definirsi con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 2007, recante le modalità di ripartizione e di erogazione del Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica di cui all'art. 6, comma 8 del citato decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17;

Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto regolamento, il quale prevede che 22,8 milioni di euro, siano destinati all'erogazione di contributi a favore delle imprese di autotrasporto e ne individua le diverse tipologie di intervento;

Visto l'art. 2, commi 3 e 4, del citato regolamento, che reca la ripartizione percentuale di dette risorse nelle diverse tipologie di intervento e dispone che, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, siano definite le modalità per l'erogazione delle risorse in questione;

Visto l'art. 4 del suddetto regolamento, a norma del quale, con decreto del Ministro dei trasporti, sono stabiliti termini e modalità per accedere ai benefici in questione, nonché i modelli delle istanze e le informazioni che le stesse dovranno contenere;

Visto l'art. 5 del citato regolamento, che rinvia al già menzionato decreto del Ministro dei trasporti l'istituzione di apposita Commissione, con il compito di valutare le istanze presentate dagli interessati e l'individuazione dei criteri cui la Commissione stessa dovrà attenersi;

Decreta:

Art. 1.

1. Le domande per accedere ai contributi di cui all'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, devono essere redatte utilizzando il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (all. 1) e devono essere presentate, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale per l'Autotrasporto di persone e cose, via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione generale dell'autotrasporto di persone e cose. In tale ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascerà ricevuta comprovante l'avvenuta consegna.

2. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis* del Codice Civile. Le domande devono comunque contenere, a pena di esclusione dai benefici, i seguenti elementi:

a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

d) codice fiscale;

e) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

f) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

g) numero d'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori in conto terzi;

h) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.

3. Nelle domande deve essere espressamente indicata la modalità di fruizione prescelta, fra quelle di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227. Nel caso il soggetto richiedente il contributo sia un raggruppamento temporaneo di imprese, il beneficio può essere concesso solo in forma di attribuzione diretta.

4. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'importo complessivo della spesa agevolabile risultante dalle fatture che dovranno essere indicate in apposito elenco allegato alla domanda.

5. La Commissione di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, provvede all'istruttoria delle domande presentate nei termini di cui all'art. 1, comma 1 e, qualora sussistano i requisiti previsti dalla legge, le ammette al beneficio, attenendosi ai criteri di cui all'art. 3, comma 1, dandone comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, alle imprese richiedenti. Tale comunicazione è dovuta anche in caso di non accoglimento della domanda da parte della Commissione.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le imprese utilmente collocate nella graduatoria di cui al comma precedente, al fine di poter fruire dei benefici, dovranno comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dalla Commissione europea. A tal fine, dovrà essere utilizzato il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (all. 2).

7. La suddetta erogazione avverrà, in ogni caso, nei limiti della capienza del fondo richiamato dall'art. 1, comma 1 del regolamento stesso, pari a 22,8 milioni di euro.

8. Il Ministero dei trasporti, in funzione della scelta dei beneficiari, di fruire delle agevolazioni mediante credito d'imposta, comunica all'Agenzia delle entrate, l'elenco delle imprese ammesse a godere dei benefici di cui al presente decreto, con l'indicazione del costo dell'investimento sostenuto e dell'anno in cui l'investimento è stato effettuato, nonché dell'importo del credito d'imposta spettante, non appena redatta la graduatoria di cui al precedente comma 5.

Art. 2.

1. È istituita, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, una Commissione con il compito di valutare le istanze presentate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

2. La Commissione è composta dal Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento dei trasporti terrestri, e due componenti, individuati tra il personale di area C, in servizio presso il medesimo Dipartimento.

3. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, saranno nominati i componenti della Commissione di cui al comma precedente.

Art. 3.

1. La Commissione di cui all'art. 2, nel valutare le istanze presentate, adotta i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

numero dei dipendenti occupati;

numero dei veicoli in disponibilità dell'impresa;

volume dei trasporti effettuati in ambito nazionale e comunitario.

2. La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata tenendo conto delle iniziative poste in essere nel corso dell'ultimo biennio, a far data dal giorno dell'entrata in vigore del regolamento in premessa citato.

3. Le iniziative finanziabili sono riconducibili alle seguenti tipologie:

acquisizione di semirimorchi specifici per trasporto di polveri e di materiali pulverulenti, in luogo di corrispondenti veicoli ordinari, nonché di attrezzature e dispositivi, anche rotabili, atti a migliorare la sicurezza e l'impatto ambientale del trasporto stradale, aventi requisiti superiori agli standard ambientali in vigore;

realizzazione, acquisizione ed utilizzazione di aree attrezzate ed infrastrutture, accessibili a tutti gli operatori logistici, da destinare all'interscambio ed allo stoccaggio delle merci, alla sosta ed al ricovero dei veicoli pesanti, ai servizi di rifornimento, pulizia, manutenzione e riparazione degli stessi veicoli, nonché ai riposi ed al ristoro dei conducenti, aventi requisiti di sicurezza, ambientali ed igienici, superiori ai livelli stabiliti dalle vigenti disposizioni;

interventi volti a realizzare l'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e l'ottimizzazione della catena logistica, ivi comprese percorrenze, effettuate su rotaia, di autocarri completi, sia in Italia, sia da e per l'Italia;

acquisizione di semirimorchi specifici e dispositivi per il trasporto combinato;

interventi volti ad ottimizzare la catena logistica di prodotti alimentari refrigeranti attraverso impianti idonei a migliorarne la sicurezza stradale e l'impatto ambientale, aventi requisiti superiori ai livelli stabiliti dalle vigenti disposizioni;

interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti prodotti dal trasporto stradale di merci, con particolare riferimento allo smaltimento degli olii usati, dei pneumatici e dei componenti metallici, che soddisfi requisiti ambientali più rigorosi di quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni;

acquisizione di sistemi telematici e satellitari innovativi per la gestione unitaria ed il controllo della merce durante ogni singola fase del trasporto, nonché di tecnologie innovative e sistemi informatici per l'ammodernamento dell'organizzazione aziendale;

corsi di formazione mirati all'acquisizione di conoscenze specialistiche su gestione aziendale, sicurezza stradale, sicurezza del lavoro, tutela ambientale, disciplina normativa del settore, lingue straniere.

Art. 4.

1. L'erogazione dei benefici di cui al presente decreto è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 88, 3 paragrafo del Trattato istitutivo dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro dei trasporti: BIANCHI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 1

Fac simile della domanda

Da recapitare tramite raccomandata a.r., ovvero mediante consegna a mano

DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2 DEL D.P.R. 27 settembre 2007, n. 227

Ministero dei trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione Generale per l'autotrasporto di persone e cose, Via Giuseppe Caraci, 36, 00157 Roma

Dati del richiedente

Il sottoscritto____ nato a______________________
il____________ residente in______________________________ via___________________________
c.a.p.______ C.F.____
Nella qualità di_ [1] ________________________________dell'impresa_ [2] _____________________
con sede in__________________________ __via__________________________ n._______ c.a.p.______
recapito telefonico_____________ e-mail___________________________ iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi della Provincia di _________________________al n._______________ dal_________________ alla data odierna; [3]
partita IVA________________________ iscritta alla C.C.I.A.A. di__________________________
n.____________________ dal______________ codice attività______________________________

CHIEDE

Che l'impresa di cui sopra venga ammessa alla concessione dei benefici di cui all'articolo 2, comma 2 lett._____________del D.P.R.27 settembre 2007, n. 227, pubblicato sulla G.U. n. 287 del 11 dicembre 2007, secondo le modalità operative stabilite con decreto ministeriale……,n……….e che i benefici stessi siano fruiti mediante
- contributi diretti
- credito d'imposta da utilizzare in compensazione

(*barrare la casella che interessa*)

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
- di aver posto in essere le seguenti iniziative, specificamente individuate per tipologie, con riferimento all'elencazione contenuta nell'articolo 2, comma 2 del regolamento, con, accanto, l'ammontare dei relativi importi per i quali si chiede la concessione del contributo, secondo le percentuali fissate dalle vigenti disposizioni comunitarie:

Area d'intervento	Ammontare dell'investimento (in euro)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- di aver effettuato gli investimenti sopra elencati, per un ammontare complessivo di euro________________________, come si evince dalla documentazione allegata;
- che il numero dei dipendenti occupati, il numero dei veicoli in disponibilità dell'impresa, il volume dei trasporti effettuati in ambito nazionale e comunitario, corrispondono a quelli risultanti dalla documentazione allegata (da comprovare mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000).
- di essere consapevole delle conseguenze che la legge prevede nel caso in cui siano rese dichiarazioni false e/o mendaci, conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, e cioè:
  1. decadenza dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione rivelatasi non veritiera (art. 75 D.P.R.445/2000)
  2. denuncia all'autorità giudiziaria (art. 76 D.P.R. 445/2000).

ALLEGA:

la seguente documentazione: ____

____

____

____

____

Allega, altresì, il modulo debitamente compilato, relativo alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

firma del legale rappresentante[4]

____

[1] indicare se titolare di impresa individuale o legale rappresentante
[2] indicare la ragione sociale della società o la denominazione della ditta individuale
[3] indicare eventuali variazioni intervenute dalla data d'iscrizione alla data di pubblicazione del presente decreto
[4] allegare copia di un documento d'identità in corso di validità

I dati personali contenuti nella presente istanza verranno trattati esclusivamente ai fini e nell'ambito del procedimento istruttorio volto alla concessione dei benefici di cui al D.P.R……

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 2

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre2000, n. 445

<u>Dati del richiedente</u>

Il sottoscritto____ nato a______________________
il____________ residente in____________________________ via__________________________
c.a.p._____ C.F.____
Nella qualità di________________________________dell'impresa__________________________
con sede in_____________________ __via___________________________ n.________ c.a.p._____
recapito telefonico______________ e-mail___________________________

- al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 27 settembre 2007, n. 227 ;
- consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

<u>DICHIARA</u>

ai sensi dell'articolo 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

firma del legale rappresentante [1]

____

[1] Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

08A00249

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 dicembre 2007.

Abrogazione dell'articolo 4, punto 4, del decreto 20 ottobre 1986, recante la «disciplina della pesca subacquea professionale».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante la «disciplina della pesca marittima»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 2005 e successive modifiche, recante la «disciplina del rilascio delle licenze di pesca»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1986 recante la «disciplina della pesca subacquea professionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1986, n. 280 ed, in particolare, l'art. 4 punto 3 circa il possesso dei requisiti fisici, accertato dal medico di porto o, in sua assenza, da un medico designato dal Capo del Compartimento marittimo;

Considerato che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca subacquea professionale, determinante è il possesso dei requisiti fisici accertato dal medico di porto o, in sua assenza, da un medico designato dal capo del Compartimento marittimo;

Vista la sentenza n. 200602150 del 29 marzo 2006 con la quale il T.A.R. Lazio Sezione III *Ter* ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, n. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979 nella parte in cui stabiliva il limite di età di 35 anni per l'iscrizione al registro dei sommozzatori in servizio locale;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 14 dicembre 2007, all'unanimità ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 4, punto 4) del decreto ministeriale 20 ottobre 1986, citato nelle premesse, è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

08A00282

DECRETO 28 dicembre 2007.

Attività di pesca sperimentale con il sistema volante a coppia per le unità iscritte nei registri dell'Ufficio marittimo di Sciacca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche, concernente il rilascio delle licenze di pesca per l'esercizio della pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2006, concernente il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della pesca con il sistema «volante a coppia»;

Considerato che le autorizzazioni utilizzate dalle unità della marineria di Sciacca non hanno fatto registrare effetti negativi nell'esercizio dell'attività di pesca, particolarmente intensa nell'area geografica interessata, determinando, tra l'altro, riflessi positivi in termini di occupazione e redditi delle imprese;

Tenuto conto delle recenti e favorevoli indicazioni della Commissione Europea circa le «pesche sperimentali» ove significative ai fini della diversificazione dell'attività di pesca;

Considerata l'utilità di assicurare, ove possibile, la diversificazione dell'attività di prelievo, riducendo al massimo lo sforzo di pesca delle unità abilitate con licenza al sistema «strascico»;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 14 dicembre 2007, all'unanimità ha espresso parere favorevole;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Art. 1.

1. Le unità munite di licenza con il sistema «strascico», iscritte nei pertinenti Registri navi minori e galleggianti dell'Ufficio circondariale marittimo di Sciacca, possono essere autorizzate, in via sperimentale, all'esercizio dell'attività con il sistema «volante» a coppia con le modalità di cui all'art. 17, punto 2, del decreto ministeriale 26 luglio 1995.

2. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al punto 1, le imprese armatrici di entrambe le unità esercitanti la «coppia», devono inoltrare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma.

Art. 2.

1. L'esercizio dell'attività con il sistema «volante», in via sperimentale, per le campagne di pesca 2008 e 2009, comporta contestualmente la sospensione delle licenze con il sistema «strascico».

2. Al fine di disporre di ogni utile elemento di carattere economico-scientifico in relazione alla suddetta sperimentazione, l'UNIMAR è incaricato di redigere una relazione tecnico-scientifica da inoltrare alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

08A00283

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 18 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Nia Catherine Morris Bertaggia, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento della lingua spagnola, acquisito in Paese appartenente alla Comunità Europea dalla dott.ssa Nia Catherine Morris Bertaggia la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/92, relativa al sotto indicato titolo di formazione e ad ulteriore titolo di insegnamento dell'inglese come lingua straniera per adulti (T.E.F.L.A.), conseguito l'8 luglio 1994 presso l'Istituto Universitario di Swansea; nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/92) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/92);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/92), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto di quanto convenuto in sede della riunione del coordinamento - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - Ufficio per le politiche sociali e culturali, punto 2, del verbale del 17 febbraio 2006 - prot. n. 1751, circa l'opportunità di riconoscere in Italia l'insegnamento della lingua madre ai cittadini abilitati in italiano, quale lingua straniera, in altri paesi dell'Unione europea;

Valutato che l'interessata è bilingue (gallese/inglese) ed ha acquisito sicure competenze glottodidattiche tramite la formazione universitaria e l'esperienza professionale acquisita;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/92;

Visto il decreto direttoriale datato 16 aprile 2007 (prot. n. 3691) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 26 novembre 2007 - prot. n. 8619/C41 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Bachelor of Arts in Italian and Welsch» conseguito il 14 luglio 1993 presso l'University of Wales;

titolo di abilitazione:

a) «Postgraduate Certificate in Education» Certificato post-laurea per l'insegnamento, rilasciato dalla University of Wales nel mese di luglio 2001;

b) QTS «Qualified Teacher Status» rilasciato il 1º agosto 2001;

c) Tirocinio svolto presso la scuola superiore di LLantwit Major dal 1º settembre 2001 al 31 agosto 2002,

posseduto dalla cittadina britannica Morris Bertaggia Nia Catherine nata a Swansea - Galles (Gran Bretagna) il 5 ottobre 1970, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di inglese, nelle classi di concorso:

45/A lingua straniera;

46/A lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 dicembre 2007

Il direttore generale: DUTTO

08A00028

DECRETO 18 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Aurore Elisabeth Betty Stadelmann, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento della lingua spagnola, acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla dott.ssa Aurore Elisabeth Betty Stadelmann, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/92, relativa al sotto indicato titolo di formazione; la conoscenza della lingua italiana, nonché l'esperienza professionale acquisita;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/92) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/92);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/92), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto di quanto convenuto in sede della riunione del coordinamento - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - Ufficio per le politiche sociali e culturali, punto 2, del verbale del 17 febbraio 2006 - prot. n. 1751, circa l'opportunità di riconoscere in Italia l'insegnamento della lingua madre ai cittadini abilitati in italiano, quale lingua straniera, in altri paesi dell'Unione europea;

Valutato che l'interessata: è di madrelingua francese; ha compiuto studi scolastici regolari in Francia fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria; ha superato un esame universitario di francese; ha superato un concorso a cattedre che prevede la composizione in francese; ha conseguito un master con specializzazione nelle letterature francese, straniere e comparate; ha compiuto studi di letteratura francese ed ha acquisito sicure competenze glottodidattiche;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/92;

Visto il decreto direttoriale datato 16 aprile 2007 (prot. n. 3689) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 14 novembre 2007 - prot. n. 11033 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (prova attitudinale di francese), espletate per la sola classe di concorso 46/A - Lingue e civiltà straniere;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore:

a) «Diplòme d'Études Universitaires Générales» in lingue e letterature straniere - specializzazione italiano - conseguito nell'a.s. 1998/1999, rilasciato dall'Università di Poitiers in data 22 dicembre 1999;

b) diploma di «Licence - Langues, Littératures et Civilisation Etrangéres - Specialité Italien» conseguito nell'a.s. 1999/2000, rilasciato dall'Università di Poitiers in data 24 gennaio 2001;

c) diploma di «Maitrise Langues, Littératures et Civilisation Etrangéres - Specialité Italien» conseguito nell'a.s. 2000/2001 rilasciato dall'Università di Poitiers in data 24 gennaio 2001;

titolo di abilitazione: «Concours Capes Externe» conseguito presso IUFM di Poitiers l'11 luglio 2002 e in pari data rilasciato dal Ministero dell'educazione nazionale,

posseduto dalla cittadina francese Stadelmann Aurore Elisabeth Betty nata a Poitiers (Francia) 13 marzo 1979, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di francese, nella classe di concorso 46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 dicembre 2007

Il direttore generale: DUTTO

08A00029

DECRETO 18 dicembre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Ana Maria Gerondi, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi, 2, degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e del comma 1, dell'art. 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla sig.ra Ana Maria Gerondi, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al sotto indicato titolo di formazione, la conoscenza della lingua italiana, nonché, l'esperienza professionale acquisita;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/92 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, indetta ai sensi dell'art. 49 comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 e dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/92;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale, composto dai titoli di istruzione superiore;

«Licenciada en Letras» conseguito il 21 maggio 1996 presso la Universidad del Salvador di Buenos Aires (Repubblica Argentina);

«Profesora de Ensañanza Secundaria, Normal y Especial en Letras» conseguito il 9 marzo 2001 presso la Universidad del Salvador di Buenos Aires (Repubblica Argentina),

posseduto dalla prof.ssa Ana Maria Gerondi, cittadina italiana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 9 aprile 1968, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di lingua spagnola nelle scuole di istruzione secondaria nelle seguenti classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 dicembre 2007

Il direttore generale: DUTTO

08A00032

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 8 gennaio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 11359 del 19 dicembre 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale di Como, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, dal giorno 12 dicembre 2007 al giorno 13 dicembre 2007;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como, è dipeso dalle operazioni di migrazione degli archivi e dei processi nel nuovo sistema ad architettura web, che non ha consentito all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 21407 in data 20 dicembre 2007;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, dal giorno 12 dicembre 2007 al giorno 13 dicembre 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 gennaio 2008

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

08A00337

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'Organismo Rina S.p.A., in Genova, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 21 dicembre 2007, l'Organismo «Rina S.p.A.» con sede in Genova - via Corsica, 12 cap. 16128, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di conglomerati bituminosi e prodotti prefabbricati di calcestruzzo, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

08A00206

Abilitazione al laboratorio «LA.P.I. S.p.A.», in Prato, ai sensi del decreto 26 marzo 1985, in attuazione della legge n. 818/1984, nel settore della resistenza al fuoco di membrane protettive verticali in conformità alla norma UNI EN 13381-2.

Con provvedimento dirigenziale datato 21 dicembre 2007, il Laboratorio «LA.P.I. S.p.A.» con sede in Prato - via della Quercia n. 11, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/84, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 2007 nel settore della «resistenza al fuoco di membrane protettive verticali in conformità alla norma UNI EN 13381-2.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

08A00207

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto 16 agosto 2007 riguardante la cessazione di notai dall'esercizio

Il decreto 16 agosto 2007, relativo alla cessazione di notai dall'esercizio, pubblicato, in estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 16 ottobre 2007 è revocato nella parte in cui il notaio Caiola Valentino, nato a Città del Vaticano il 14 febbraio 1933, notaio residente del comune di San Marco in Lamis, distretto notarile di Foggia, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, a far data dal 14 febbraio 2008.

08A00380

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazioni all'estratto del decreto 14 maggio 2007, concernente revoca su rinuncia delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso veterinario, da parte dei titolari di A.I.C.

Estratto decreto n. 70 del 5 dicembre 2007

Con decreto n. 70 del 5 dicembre 2007 è stato annullato l'estratto decreto n. 21 del 14 maggio 2007, nella parte in cui vengono revocate le seguenti specialità medicinali e le relative autorizzazioni, delle quali è titolare la ditta Intervet Italia S.r.l.:

Nobilis Marek THV liof. flac. 250 dosi, A.I.C. n. 101862011;

Nobilis Marek THV liof. flac. 1000 dosi, A.I.C. n. 101862035;

Nobilis Marek THV liof. 10 flac. 1000 dosi, A.I.C. n. 101862050;

Diluente Nobilis Maiek THV flac. 50 ml, A.I.C. n. 102492016;

Diluente Nobilis Marek THV flac. 200 ml, A.I.C. n. 102492028;

Endopituitrina veterinaria flac. 20 ml, A.I.C. n. 102128016;

Endopituitrina veterinaria flac. 100 ml, A.I.C. n. 102128030;

Cefa Safe scatola 4 siringhe siringhe-iniettori, A.I.C. n. 101926018;

Cefa Safe scatola 20 siringhe-iniettori, A.I.C. n. 101926032;

Creslar imp. sottocutaneo + so1 iniet. 5 dosi, A.I.C. n. 100166026;

Crestar imp. sottocutaneo + sol. 25 dosi, A.I.C. n. 100166014;

Heparzoovitflac. 500 ml, A.I.C. n. 100134016;

Kanacffl-Zooflac. 100 ml, A.I.C. n. 102082017;

Kanacill-Zoo flac. 20 m1, A.I.C. n. 102082029;

Kanacill-Zoo flac. 500 ml, A.I.C. n. 102082031.

Sono state convalidate le restanti parti del sopracitato decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 2007.

Il presente decreto entra invigore il giorno della sua pubblicazione nella *GazzettaUfficiale* della Repubblica italiana.

07A10939

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili siti nei comuni di Argenta, Poggio Renatico, Bagnacavallo, Alfonsine, Vaglio di Basilicata, Genova, Imperia, Narni.

Con decreto 19 novembre 2007 n. 1064, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2007, reg. n. 9, foglio n. n. 269, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una ex casa di guardia nel comune di Argenta (Ferrara), distinta nel catasto del comune medesimo al foglio n. 111 particella n. 36 ed indicata nell'estratto di mappa in scala 1:2.000 rilasciato il 3 novembre 2005 dall'Agenzia del Demanio - Filiale di Bologna.

08A00255

Con decreto 19 novembre 2007 n. 1065, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2007, reg. n. 9, foglio n. n. 271, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una ex casa di guardia nel comune di Poggio Renatico (Ferrara), distinta nel C.T. del comune medesimo al foglio n. 83 particelle n. 17 e 18, nel C.F. al foglio n. 83 particella n. 17 sub 1, 2, 3, 4, 5 ed indicata nell'estratto di mappa rilasciato il 24 febbraio 2006 dall'Agenzia del Demanio - Filiale di Bologna.

08A00256

Con decreto 19 novembre 2007 n. 1066, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2007, reg. n. 9, foglio n. 268, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una ex casa di guardia nel comune di Poggio Renatico (Ferrara), distinta nel C.T. del comune medesimo al foglio n. 74 particelle n. 34 e 35, nel C.F. al foglio n. 74 particelle n. 95 e 34 sub 4, 5 ed indicata nell'estratto di mappa rilasciato il 3 novembre 2005 dall'Agenzia del Demanio - Filiale di Bologna.

08A00257

Con decreto 19 novembre 2007 n. 1061, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2007, reg. n. 9, foglio n. n. 270, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una ex casa di guardia nel comune di Bagnacavallo (Ravenna), distinta nel N.C.E.U. del comune medesimo al foglio n. 78 particella n. 56, nel N.C.T. al foglio n. 78 particelle n. 56 e 57 ed indicata nell'estratto di mappa rilasciato il 18 aprile 2003 dall'Agenzia del Territorio di Ravenna.

08A00258

Con decreto 12 ottobre 2006 n. 529, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2007, reg. n. 9, foglio n. n. 265, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una ex casa di guardia nel comune di Bagnacavallo (Ravenna), distinta nel catasto del comune medesimo al foglio n. 68 particelle n. 4 e 115 ed indicata nell'estratto di mappa in scala 1:2000 rilasciato il 14 marzo 2006 dall'Agenzia del Demanio - Filiale di Bologna.

08A00262

Con decreto 12 ottobre 2006 n. 527, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2007, reg. n. 9, foglio n. n. 263, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una ex casa di guardia nel comune di Alfonsine (Ravenna), distinta nel catasto del comune medesimo al foglio n. 102 particella n. 594 ed indicata nell'estratto di mappa in scala 1:1.000 rilasciato il 14 marzo 2006 dall'Agenzia del Demanio - Filiale di Bologna.

08A00259

Con decreto 12 ottobre 2006 n. 525, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2007, reg. n. 9, foglio n. 267, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una ex casa di guardia nel comune di Alfonsine (Ravenna), distinta nel catasto del comune medesimo al foglio n. 17 particella n. 15 ed indicata nell'estratto di mappa in scala 1:2.000 rilasciato il 14 marzo 2006 dall'Agenzia del Demanio - Filiale di Bologna.

08A00260

Con decreto 12 ottobre 2006 n. 528, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2007, reg. n. 9, foglio n. 264, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una ex casa di guardia nel comune di Alfonsine (Ravenna), distinta nel catasto del comune medesimo al foglio n. 43 particelle n. 6 e 7 ed indicata nell'estratto di mappa in scala 1:2.000 rilasciato il 14 marzo 2006 dall'Agenzia del Demanio - Filiale di Bologna.

08A00261

Con decreto 12 ottobre 2006 n. 524, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2007, reg. n. 9, foglio n. 266, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una ex casa di guardia nel comune di Alfonsine (Ravenna), distinta nel catasto del comune medesimo al foglio n. 12 particella n. 6 ed indicata nell'estratto di mappa in scala 1:2000 rilasciato il 14 marzo 2006 dall'Agenzia del Demanio - Filiale di Bologna.

08A00263

Con decreto 14 novembre 2007 n. 1029, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 3 dicembre 2007, reg. n. 9, foglio n. 256, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Basento nel comune di Vaglio di Basilicata (PZ), distinto nel N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 33 particelle n. 661 e 994 ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2.000 rilasciato il 17 aprile 2006 dall'Agenzia del Demanio - Filiale Basilicata.

08A00264

Con decreto 27 agosto 2007 n. 743, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 3 dicembre 2007, reg. n. 9, foglio n. 255, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del torrente Varenna nel comune di Genova, distinto nel N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 42 particelle n. 998 e 1027 ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2.000 rilasciato il 14 settembre 2006 dall'Agenzia del Demanio - Filiale di Genova.

08A00265

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Con decreto 27 agosto 2007 n. 738, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 3 dicembre 2007, reg. n. 9, foglio n. 257, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del torrente Impero nel comune di Imperia, distinto nel N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 1 particella n. 610 ed al N.C.E.U. al foglio n. 1 particella 619 sub 1 ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2.000 rilasciato il 22 aprile 2004 dall'Agenzia del Territorio Ufficio di Imperia.

08A00266

Con decreto 8 novembre 2007 n. 1021, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 3 dicembre 2007, reg. n. 9, foglio n. 258, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico nel comune di Narni (TR), distinto al catasto del comune medesimo al foglio n. 51 particella n. 1 ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:1.000 rilasciato il 2 dicembre 2005 dall'Agenzia del Demanio - Filiale Umbria.

08A00267

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Voltaren Emulgel»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 2837 del 5 dicembre 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: «VOLTAREN EMULGEL», rilasciata alla Società Novartis Farma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, largo Umberto Boccioni n. 1, cap. 21040 - Codice fiscale n. 07195130153 è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione: «1% gel» tubo da 50 g (codice A.I.C. n. 034548014) viene autorizzata la confezione «1 % gel» tubo da 60 g (codice A.I.C. n. 034548040).

Confezione:

«1 % gel» tubo da 60 g;

A.I.C. n. 034548040 (in base 10) 10YBB8 (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Novartis Consumer Health SA stabilimento sito in Nyon - Canton Vaud (Svizzera), Route De L'Etraz - case postale 269 (produzione, controllo e confezionamento); Novartis Pharma Produktions GMBH stabilimento sito in Wehr/Baden (Germania), Oeflingerstrasse, 44 (produzione, controllo, confezionamento e rilascio); Novartis Pharma Stein AG stabilimento sito in Stein, Schaffhauserstrasse (controlli microbiologici); Novartis Farma S.p.a. stabilimento sito in Torre Annunziata (Napoli), via Provinciale Schito n. 131 (rilascio dei lotti).

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: diclofenac dietilammonio 1,16 g equivalenti a 1 g di diclofenac sodico;

eccipienti: dietilamina; carbomeri; macrogol cetostearile etere; caprilocaprato di cocoile; alcool isopropilico; paraffina liquida; profumo; glicole propilenico; acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di stati dolorosi e flogistici di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

A.I.C. n. 034548040 - «1 % gel» tubo da 60 g;

classe di rimborsabilità: «C *bis*».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione:

A.I.C. n. 034548040 - «1 % gel» tubo da 60 g - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti, contraddistinti dal codice di A.I.C. n. 034548014, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00297

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Liotontrauma»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 2882 del 17 dicembre 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «LIOTONTRAUMA», nelle forme e confezioni: «1% + 5% gel» 1 tubo da 40 g e «2% + 5% gel» 1 tubo da 40 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Luigi Bodio n. 37/B, cap. 20158 - Codice fiscale n. 00832400154.

Confezione:

«1% + 5% gel» 1 tubo da 40 g;

A.I.C. n. 037375019 (in base 10) 13NM1C (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a. stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: escina 1 g; dietilamina salicilato 5 g;

eccipienti: Carbossipolimetilene 2 g; Meglumina 3 g; Glicol propilenico 0,5 g; Alcool etilico 18,6 g; Sodio edetato 0,01 g; Esildecanolo e Esildecil laurato 5 g; Etossidiglicol 2 g; Butilidrossitoluolo 0,1 g; Titanio diossido 0,1 g; Essenza lavanda 0,292 g; Essenza nerolene 0,132 g; Acqua deionizzata q.b. a 100 g.

Confezione:

«2% + 5% gel» 1 tubo da 40 g;

A.I.C. n. 037375021 (in base 10) 13NM1F (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a. stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Fossignano n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: Escina 2 g; Dietilamina salicilato 5 g;

eccipienti: Carbossipolimetilene 2 g; Meglumina 3 g; Glicol propilenico 0,5 g; Alcool etilico 18,6 g; Sodio edetato 0,01 g; Esildecanolo e Esildecil laurato 5 g; Etossidiglicol 2 g; Butilidrossitoluolo 0,1 g; Titanio diossido 0,1 g; Essenza lavanda 0,292 g; Essenza nerolene 0,132 g; Acqua deionizzata q.b. a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: traumatologia minore.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione:

A.I.C. n. 037375019 - «1% + 5% gel» 1 tubo da 40 g;

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione:

A.I.C. n. 037375021 - « 2% + 5% gel» 1 tubo da 40 g;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione:

A.I.C. n. 037375019 - «1% + 5% gel» 1 tubo da 40 g - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco;

Confezione:

A.I.C. n. 037375021 - « 2% + 5% gel» 1 tubo da 40 g - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00298

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Normalene»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 2851 del 14 dicembre 2007

Titolare A.I.C.: Montefarmaco OTC S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via IV Novembre, 92 - 20021 Bollate (Milano) - Codice fiscale n. 12305380151.

Medicinale: NORMALENE.

Variazione A.I.C.:

33. modifica minore della produzione del prodotto finito;

35.a modifica del peso dello strato di copertura compresse o del peso dell'involucro capsule (forme farmaceut. orali a rilascio immediato);

altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13);

riduzione del periodo di validità (B11);

modifica condizioni di conservazione del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa alla composizione in eccipienti:

per compressa:

	da:	a:
nucleo		
p.a. bisacodile	5,0 mg	5,0 mg
ecc. cellulosa microcristallina	—	36,0 mg
lattosio	36,0 mg	—
amido di mais	4,0 mg	4,0 mg
talco	2,8 mg	2,8 mg
beenato di glicerolo	1,5 mg	1,5 mg
povidone	0,3 mg	0,3 mg
sorbitolo (polvere)	—	0,4 mg
sorbitolo liquido 70%	0,4 mg	—
laccatura		
gomma lacca	0,8 mg	0,8 mg
etile ftalato	0,15 mg	0,15 mg
talco	0,15 mg	0,15 mg
filmatura gastro-resistente		
eudragit L100	0,875 mg	0,971 mg
eudragil S100	0,875 mg	0,971 mg
talco	—	0,971 mg
trietil-citrato	—	0,486 mg
etile ftalato	1,350 mg	—
magnesio stearato	0,3 mg	—
filmatura finale/lisciatura		
sepifilm 002	—	15,524 mg
saccarosio	15,850 mg	14,542 mg
talco	5,55 mg	12,401 mg
titanio biossido	1,6 mg	2,32 mg
macrogol 6000	—	0,714 mg
gelatina	1,0 mg	—
gomma arabica	0,9 mg	—
magnesio carbonato	0,5 mg	—
cera bianca	0,1 mg	—

Sono altresì autorizzate le modifiche conseguenti:

modifica del processo produttivo:

a) sostituzione della granulazione ad umido con la compressione diretta;

b) eliminazione dei solventi acetone e isopropanolo nella fase di filmatura (uso di eccipienti solubili in acqua);

c) suddivisione in due sublotti prima della fase finale di filatura;

modifica delle specifiche relative al prodotto finito al rilascio e alla fine del periodo di validità:

modifica della specifica «peso medio della compressa» da 75,2-84,8 mg a 95,0-105,0 mg;

modifica delle condizioni di conservazione: da «nessuna condizione di conservazione» a «conservare a temperatura non superiore a 30° C»;

modifica del periodo di validità: da 5 anni a 1 anno;

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 014205037 - «5 mg compresse rivestite» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00302

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Irinotecan Alfra»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2875 del 17 dicembre 2007

Titolare A.I.C.: Alfra di Anselmo Leonarda & C S.n.c. - Società in nome collettivo, con sede legale e domicilio fiscale in viale Manzoni, 59 - 00185 Roma - Italia, codice fiscale n. 03935261002.

Medicinale: IRINOTECAN ALFRA.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

All'estratto della determinazione A.I.C/N n. 2383 del 26 ottobre 2007, concernente l'Autorizzazione del medicinale «IRINOTECAN ALFRA» pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 21 novembre 2007, è apportata la seguente modifica:

a pag. 121, il paragrafo «Composizione» è rettificato:

da: 1 ml di soluzione contiene:

a: 1 ml di concentrato per soluzione per infusione contiene:

relativamente alla confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 037177021 - «100 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 5 ml.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00303

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Simvastatina Sigma Tau Generics»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2876 del 17 dicembre 2007

Titolare A.I.C.: Sigma Tau Generics S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina Km 30,400 - 00040 Pomezia (Roma), Italia, codice fiscale n. 08065951009.

Medicinale: SIMVASTATINA SIGMA TAU GENERICS.

Variazione A.I.C.: rettifica determinazione.

Alla determinazione n. 750 del 29 marzo 2007, concernente l'autorizzazione del medicinale «SIMVASTATINA SIGMA TAU GENERICS» pubblicata nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 - del 2 aprile 2007, è apportata la seguente modifica:

a pag.3, il paragrafo «Eccipienti» è rettificato:

da: Butil idrossianisolo 0,02;

a: Butil idrossianisolo 0,002;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

confezione:

A.I.C. n. 037459029 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

confezione:

A.I.C. n. 037459031 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

a pag.4, il paragrafo «Eccipienti» è rettificato:

da: Butil idrossianisolo 0,04;

a: Butil idrossianisolo 0,004;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

confezione:

A.I.C. n. 037459043 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

confezione:

A.I.C. n. 037459056 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00304

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lipenil»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2877 del 17 dicembre 2007

Titolare A.I.C.: Proge Farm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in largo Donegani, 4/A 28100 Novara, Italia, codice fiscale n. 01419800030.

Medicinale: LIPENIL.

Variazione A.I.C.: rettifica determinazione.

Alla determinazione n. 759 del 29 marzo 2007, concernente l'autorizzazione del medicinale «LIPENIL» pubblicata nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 77 - del 2 aprile 2007, è apportata la seguente modifica:

a pag.39, il paragrafo «Eccipienti» è rettificato:

da: Butil idrossianisolo 0,02;

a: Butil idrossianisolo 0,002;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

confezione: A.I.C. n. 037348024 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

confezione: A.I.C. n. 037348036 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

a pag.40, il paragrafo «Eccipienti» è rettificato:

da: Butil idrossianisolo 0,04;

a: Butil idrossianisolo 0,004;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

confezione: A.I.C. n. 037348048 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

confezione: A.I.C. n. 037348051 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00300

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lederfolin»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2880 del 17 dicembre 2008

Medicinale: LEDERFOLIN.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Nettunense, 90 - 04011 Aprilia (Latina) - codice fiscale 00130300874.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 024659183 - «175 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone;

varia in:

A.I.C. n. 024659183 - «175 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

08A00301

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rinovit»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2949 del 20 dicembre 2007

Medicinale: RINOVIT.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico Sit Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour, 70 - 27035 Mede (Pavia) - codice fiscale 01108720598.

Variazione A.I.C.: passaggio ad automedicazione con pubblicità limitata e adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica del regime di fornitura:

da: «Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco» (OTC);

a: «Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco» (OTC-F) - È raccomandabile che per un periodo di un anno l'eventuale pubblicità al pubblico sia limitata alle farmacie ed agli altri punti vendita.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 000872010 - gocce rinologiche 25 g;

A.I.C. n. 000872059 - pomata rinologica 12 g.

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 000872010 - gocce rinologiche 25 g;

varia in:

A.I.C. n. 000872010 «dosaggio alto gocce nasali, soluzione» flacone da 25 ml;

A.I.C. n. 000872059 - pomata rinologica 12 g;

varia in:

A.I.C. n. 000872059 - «dosaggio alto, unguento nasale» tubo da 12 g;

A.I.C. n. 000872034 «paido» liquido g 30;

varia in:

A.I.C. n. 000872034 «dosaggio basso gocce nasali, soluzione» flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 000872046 «paido» pomata g 8;

varia in:

A.I.C. n. 000872046 «dosaggio basso, unguento nasale» tubo da 8 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00305

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Papaverina Hé Teofarma»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 2959 del 21 dicembre 2007

Medicinale: PAPAVERINA HÈ TEOFARMA.

Titolare A.I.C.: Teofarma Scon S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia) - codice fiscale 01423300183.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 002646065 - 10 fiale 40 mg 2 ml;

varia in:

A.I.C. n. 002646065 «40 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 002646077 - 50 granuli 50 mg;

varia in:

A.I.C. n. 002646077 «50 mg granuli» 50 granuli.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

08A00306

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, recante: «Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura». (Decreto legislativo pubblicato nel S.O. n. 228/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 9 novembre 2007).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, alla pag. 48, prima colonna, nella parte in cui è riportato l'art. 55-*bis* del decreto legislativo n. 198 del 1996, al comma 1, al terzo rigo, dove è scritto: «è trattata meno favorevolmente di quanto sia stata o sarebbe trattata un'altra persona», leggasi: «è trattata meno favorevolmente di quanto *sia*, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona».

08A00365

AUGUSTA IANNINI, *direttore* ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

(GU-2008-GU1-015) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE